



Documento di seduta

A8-0089/2019

25.2.2019

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Tanja Fajon

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	94
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	97
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI	98
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	116
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	133
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	134

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0473),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0272/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2018¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci (A8-0089/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) *Nel contesto delle sfide migratorie in evoluzione nell'Unione europea, e dei problemi in materia di sicurezza, è di*

Emendamento

(1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà,

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

fondamentale importanza conservare un attento equilibrio fra la libera circolazione delle persone, da un lato, e la sicurezza dall'altro. È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sia raggiunto, tra l'altro, attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo di frontiera alle frontiere esterne, e tramite una politica comune in materia di visti.

sicurezza e giustizia ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sia raggiunto, tra l'altro, attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo di frontiera alle frontiere esterne, e tramite una politica comune in materia di visti, ***conservando nel contempo un attento equilibrio fra la libera circolazione delle persone, da un lato, e la sicurezza, dall'altro.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Nella dichiarazione di Roma firmata il 25 settembre 2017, i leader dei 27 Stati membri hanno ribadito la propria determinazione a ***realizzare*** un'Europa sicura e a costruire un'Unione in cui tutti i cittadini si sentano sicuri e possano spostarsi liberamente, in cui le frontiere esterne siano protette, con una politica migratoria efficace, responsabile e sostenibile, nel rispetto delle norme internazionali, così come un'Europa determinata a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata.

Emendamento

(3) Nella dichiarazione di Roma firmata il 25 settembre 2017, i leader dei 27 Stati membri hanno ribadito la propria determinazione a ***garantire*** un'Europa sicura e a costruire un'Unione in cui tutti i cittadini si sentano sicuri e possano spostarsi liberamente, in cui le frontiere esterne siano protette, con una politica migratoria efficace, responsabile e sostenibile, nel rispetto delle norme internazionali, così come un'Europa determinata a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Le azioni finanziate nell'ambito del presente Strumento dovrebbero essere attuate nel pieno rispetto delle disposizioni

della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), del principio di equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi, del diritto di asilo e di protezione internazionale, del principio di non respingimento e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono firmatari, quale la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967. È opportuno prestare particolare attenzione anche all'identificazione, all'assistenza immediata e all'instradamento verso servizi di protezione delle persone vulnerabili, in particolare bambini e minori non accompagnati.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) L'obiettivo dell'Unione europea in materia di gestione delle frontiere esterne è sviluppare e attuare **una** gestione europea integrata delle frontiere a livello nazionale e dell'Unione, **quale prerequisito per** la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Emendamento

(4) L'obiettivo dell'Unione europea in materia di gestione delle frontiere esterne è sviluppare e attuare **il concetto di** gestione europea integrata delle frontiere a livello nazionale e dell'Unione, **in modo da agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera e sostenere la politica comune in materia di visti, il che dovrebbe rafforzare** la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La gestione europea integrata delle frontiere quale attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, composta dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, è ***necessaria per*** migliorare la gestione della migrazione e ***la*** sicurezza.

¹³ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6

Emendamento

(5) La gestione europea integrata delle frontiere quale attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, composta dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, ***dovrebbe contribuire ad armonizzare il controllo delle frontiere, in modo da*** migliorare la gestione della migrazione – ***anche attraverso un accesso più agevole alla protezione internazionale per coloro che ne hanno bisogno*** – e ***garantire maggiore*** sicurezza ***contribuendo alla lotta contro la criminalità transfrontaliera e il terrorismo.***

¹³ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

Testo della Commissione

(6) Facilitare i viaggi legittimi, ***prevenendo al tempo stesso la migrazione irregolare e i rischi per la sicurezza***, è stato individuato come uno dei principali obiettivi della risposta dell'Unione alle sfide in questi ambiti nella comunicazione della Commissione dal titolo "Agenda europea sulla migrazione"¹⁴.

¹⁴ COM(2015) 240 final del 13 maggio 2015.

Emendamento

(6) Facilitare i viaggi legittimi è stato individuato come uno dei principali obiettivi della risposta dell'Unione alle sfide in questi ambiti nella comunicazione della Commissione dal titolo "Agenda europea sulla migrazione"¹⁴.

¹⁴ COM(2015) 240 final del 13 maggio 2015.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) ***Il Consiglio europeo del 15 dicembre 2016¹⁵ ha sollecitato il conseguimento di ulteriori risultati sull'interoperabilità dei sistemi di informazione e delle banche dati dell'UE. Il Consiglio europeo del 23 giugno 2017¹⁶ ha sottolineato la necessità di migliorare l'interoperabilità tra le basi di dati, e il 12 dicembre 2017 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE¹⁷.***

¹⁵

<http://www.consilium.europa.eu/media/21917/15-euco-conclusions-final-it.pdf>

¹⁶ ***Conclusioni del Consiglio europeo, 22-23 giugno 2017.***

¹⁷ ***COM(2017) 794 final.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) **Onde** preservare l'integrità dello spazio Schengen e rafforzare **il suo funzionamento**, dal 6 aprile 2017 gli Stati membri hanno l'obbligo di effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti sui cittadini dell'Unione che attraversano le frontiere esterne dell'UE. **La Commissione ha inoltre emesso una raccomandazione per gli Stati membri affinché facciano miglior uso dei controlli di polizia e della cooperazione transfrontaliera.**

Emendamento

(8) **Nel tentativo di** preservare l'integrità dello spazio Schengen e **di** rafforzare **la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione**, dal 6 aprile 2017 gli Stati membri hanno l'obbligo di effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti sui cittadini dell'Unione che attraversano le frontiere esterne dell'UE, **oltre alle verifiche sistematiche già effettuate su tutti i cittadini di paesi terzi che entrano nello spazio Schengen. Presso taluni valichi di frontiera esterni si è tuttavia rivelato necessario ricorrere a verifiche mirate anziché a verifiche sistematiche in ragione dell'impatto sproporzionato di queste ultime sul flusso di traffico transfrontaliero^{1 bis}.**

^{1 bis} **Dichiarazione della Commissione, del 29 aprile 2017, sulla gestione dei flussi di persone alle frontiere tra Slovenia e Croazia.**

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) **La Commissione ha inoltre emesso la raccomandazione (UE) 2017/1804^{1 bis}, destinata agli Stati membri, affinché questi ultimi facciano un miglior uso dei controlli di polizia e della cooperazione transfrontaliera in modo da limitare l'impatto sulla libera circolazione e contrastare la minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. Nonostante le diverse misure adottate,**

alcuni Stati membri continuano a mantenere controlli illegittimi alle frontiere interne, minando il principio fondamentale dello spazio Schengen.

^{1 bis} Raccomandazione (UE) 2017/1804, del 3 ottobre 2017, relativa all'attuazione delle disposizioni del codice frontiere Schengen sul ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne dello spazio Schengen (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 25).

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il sostegno finanziario del bilancio dell'Unione è indispensabile ai fini dell'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere per aiutare gli Stati membri a gestire efficacemente gli attraversamenti delle frontiere esterne e ad affrontare le sfide *migratorie e le potenziali sfide* future a tali frontiere, contribuendo a lottare contro le forme gravi di criminalità aventi una dimensione transfrontaliera, agendo nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

Emendamento

(9) Il sostegno finanziario del bilancio dell'Unione è indispensabile ai fini dell'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere per aiutare gli Stati membri a gestire efficacemente gli attraversamenti delle frontiere esterne e ad affrontare le sfide future a tali frontiere, contribuendo a lottare contro le forme gravi di criminalità aventi una dimensione transfrontaliera, agendo nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per promuovere l'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere definita dai suoi elementi conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1624 (controllo di frontiera; ricerca e soccorso durante la sorveglianza delle

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

frontiere; analisi dei rischi; cooperazione tra gli Stati membri (sostenuta e coordinata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera); cooperazione interagenzie (compreso lo scambio regolare di informazioni); cooperazione con i paesi terzi; misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al controllo di frontiera e destinate ad affrontare meglio l'immigrazione irregolare e a combattere la criminalità transfrontaliera; uso di tecnologie avanzate; meccanismi di controllo della qualità e di solidarietà), e per garantire che essa diventi una realtà operativa, gli Stati membri dovrebbero ricevere un adeguato sostegno finanziario dall'Unione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Poiché le autorità doganali degli Stati membri assumono un numero crescente di responsabilità che spesso si estendono al settore della sicurezza e vengono espletate alle frontiere esterne, occorre assicurare **uniformità** nello svolgimento dei controlli di frontiera e dei controlli doganali alle frontiere esterne attraverso un adeguato sostegno finanziario dell'Unione agli Stati membri. Ciò permetterà non solo di rafforzare i controlli doganali, ma anche di agevolare il commercio **legittimo**, concorrendo a un'Unione doganale efficiente e sicura.

Emendamento

(11) Poiché le autorità doganali degli Stati membri assumono un numero crescente di responsabilità che spesso si estendono al settore della sicurezza e vengono espletate alle frontiere esterne, **è importante promuovere la cooperazione interagenzie, ivi compreso lo scambio di informazioni tramite gli strumenti di scambio di informazioni esistenti, quale componente dell'approccio europeo di gestione integrata delle frontiere, di cui all'articolo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2016/1624.** Occorre assicurare **complementarità** nello svolgimento dei controlli di frontiera e dei controlli doganali alle frontiere esterne attraverso un adeguato sostegno finanziario dell'Unione agli Stati membri. Ciò permetterà non solo di rafforzare i controlli doganali, **in modo da contrastare tutte le forme di traffico illecito, non da ultimo il traffico illecito di merci alle frontiere, e il terrorismo,** ma anche di agevolare il commercio **e i viaggi**

legittimi, concorrendo a un'Unione doganale efficiente e sicura.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) È pertanto necessario istituire il fondo che succederà al Fondo sicurezza interna 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ creando un Fondo per la gestione integrata delle frontiere (in prosieguo: il "Fondo").

¹⁸ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

Emendamento

(12) È pertanto necessario istituire il fondo che succederà al Fondo sicurezza interna 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸, *in parte* creando un Fondo per la gestione integrata delle frontiere (in prosieguo: il "Fondo").

¹⁸ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il Fondo dovrebbe pertanto essere costituito sotto forma di un quadro generale di sostegno finanziario dell'Unione nei settori della gestione delle frontiere e dei visti, comprendente lo Strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (in prosieguo lo "Strumento") istituito dal presente regolamento, e *lo* Strumento di sostegno

Emendamento

(14) Il Fondo dovrebbe pertanto essere costituito sotto forma di un quadro generale di sostegno finanziario dell'Unione nei settori della gestione delle frontiere e dei visti, comprendente lo Strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (in prosieguo lo "Strumento") istituito dal presente regolamento, e *uno* strumento di sostegno

finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, *istituito dal regolamento (UE) n. .../...¹⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio*. Il quadro dovrebbe essere completato *dal regolamento (UE) n.../... [regolamento recante le disposizioni comuni] del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰, al quale il presente regolamento dovrebbe fare riferimento per quanto riguarda le norme sulla gestione concorrente.*

¹⁹ *GU L [...] del [...], pag. [...].*

²⁰ *GU L [...] del [...], pag. [...].*

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Lo Strumento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli obblighi internazionali dell'Unione relativi ai diritti fondamentali.

Emendamento

(15) Lo Strumento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli obblighi internazionali dell'Unione relativi ai diritti fondamentali, ***nonché della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, garantendo in particolare il rispetto dei principi di non respingimento, trasparenza e non discriminazione e del diritto di richiedere protezione internazionale. È opportuno prestare particolare attenzione anche all'identificazione, all'assistenza immediata e all'instradamento verso servizi di protezione delle persone vulnerabili, in particolare bambini e minori non accompagnati.***

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) *Tali obblighi si applicano anche ai paesi terzi con i quali gli Stati membri e l'Unione cooperano nel quadro del presente Strumento.*

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Lo Strumento dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti **realizzati grazie ai** fondi che lo hanno preceduto, segnatamente il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, istituito con la decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²¹, e lo strumento per le frontiere esterne e i visti nell'ambito del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020, istituito con il regolamento (UE) n. 515/2014²², e dovrebbe estenderlo per tenere conto dei nuovi sviluppi.

(16) Lo Strumento dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti **dei** fondi che lo hanno preceduto, segnatamente il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, istituito con la decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²¹, e lo strumento per le frontiere esterne e i visti nell'ambito del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020, istituito con il regolamento (UE) n. 515/2014²², e dovrebbe estenderlo per tenere conto dei nuovi sviluppi.

²¹ GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

²² Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

²¹ GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

²² Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e di facilitare gli attraversamenti legittimi delle frontiere esterne, lo Strumento dovrebbe contribuire allo sviluppo di una gestione europea integrata delle frontiere che includa tutte le misure in materia di politica, diritto, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, valutazione della situazione e dei cambiamenti a livello dei punti di transito dei flussi migratori irregolari, personale, attrezzature e tecnologia, adottate a diversi livelli dalle autorità competenti degli Stati membri e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in cooperazione con altri soggetti, quali **paesi terzi** e altri organi dell'UE, in particolare l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), Europol e le organizzazioni internazionali.

Emendamento

(17) Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e di facilitare gli attraversamenti legittimi delle frontiere esterne, lo Strumento dovrebbe contribuire allo sviluppo di una gestione europea integrata delle frontiere che includa tutte le misure in materia di politica, diritto, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, valutazione della situazione e dei cambiamenti a livello dei punti di transito dei flussi migratori irregolari, personale, attrezzature e tecnologia, adottate a diversi livelli dalle autorità competenti degli Stati membri e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in cooperazione con altri soggetti, quali altri organi dell'UE, in particolare l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), Europol e, **se del caso, i paesi terzi** e le organizzazioni internazionali.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Lo Strumento dovrebbe contribuire al miglioramento dell'efficienza nel trattamento dei visti per quanto riguarda l'individuazione e la valutazione dei rischi legati alla sicurezza e alla migrazione irregolare, **nonché la facilitazione delle procedure di rilascio per i viaggiatori in buona fede**. In particolare, lo Strumento dovrebbe fornire assistenza finanziaria per sostenere la digitalizzazione del trattamento dei visti, con l'obiettivo di garantire procedure rapide, sicure e consone alle esigenze dei richiedenti, a beneficio sia di questi che dei consolati. Lo

Emendamento

(18) Lo Strumento dovrebbe contribuire al miglioramento dell'efficienza nel trattamento dei visti per quanto riguarda **la facilitazione delle procedure di rilascio per i viaggiatori in buona fede** e l'individuazione e la valutazione dei rischi legati alla sicurezza e alla migrazione irregolare. In particolare, lo Strumento dovrebbe fornire assistenza finanziaria per sostenere la digitalizzazione del trattamento dei visti, con l'obiettivo di garantire procedure rapide, sicure e consone alle esigenze dei richiedenti, a beneficio sia di questi che dei consolati. Lo

Strumento dovrebbe inoltre servire a garantire un'ampia copertura consolare in tutto il mondo. L'attuazione uniforme della politica comune in materia di visti e la sua modernizzazione dovrebbero anch'esse essere coperte dallo Strumento.

Strumento dovrebbe inoltre servire a garantire un'ampia copertura consolare in tutto il mondo. L'attuazione uniforme della politica comune in materia di visti e la sua modernizzazione dovrebbero anch'esse essere coperte dallo Strumento, *così come l'assistenza agli Stati membri per l'emissione di visti con validità territoriale limitata rilasciati per motivi umanitari, motivi di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, come anche per i beneficiari di un programma di reinsediamento o ricollocazione dell'Unione, nonché a fini di piena conformità con l'acquis dell'Unione in materia di visti.*

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Lo Strumento dovrebbe inoltre sostenere misure, nel territorio dei paesi Schengen, *legate al controllo di frontiera* come parte dello sviluppo di un sistema comune integrato di gestione delle frontiere che rafforzi il funzionamento generale dello spazio Schengen.

Emendamento

(19) Lo Strumento dovrebbe inoltre sostenere misure *che presentano un chiaro legame con il controllo delle frontiere esterne*, nel territorio dei paesi Schengen, come parte dello sviluppo di un sistema comune integrato di gestione delle frontiere che rafforzi il funzionamento generale dello spazio Schengen.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Al fine di migliorare la gestione delle frontiere esterne, di contribuire a prevenire e a combattere *la migrazione irregolare* e di contribuire a un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, lo Strumento dovrebbe sostenere lo sviluppo

Emendamento

(20) Al fine di migliorare la gestione delle frontiere esterne, di *agevolare i viaggi legittimi*, di contribuire a prevenire e a combattere *gli attraversamenti irregolari delle frontiere* e di contribuire a un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, lo

di sistemi IT su larga scala, sulla base di sistemi informatici esistenti o nuovi.

Dovrebbe inoltre sostenere la creazione di interoperabilità fra tali sistemi di informazione dell'UE (sistema di ingressi/uscite, EES)²³, il sistema di informazione visti (VIS)²⁴, il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)²⁵, Eurodac²⁶, il sistema d'informazione Schengen (SIS)²⁷ e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari per i cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN))²⁸ negli Stati membri, affinché tali sistemi di informazione dell'UE e i loro dati si completino a vicenda. Lo Strumento dovrebbe inoltre contribuire agli sviluppi a livello nazionale necessari a seguito dell'attuazione delle componenti di interoperabilità a livello centrale (il portale di ricerca europeo (ESP), un servizio comune di corrispondenza biometrica (BMS), un registro comune di identità (CIR) e un rivelatore di identità multiple (MID))²⁹.

²³ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

²⁴ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L

Strumento dovrebbe sostenere lo sviluppo **dei** sistemi IT su larga scala **che sono stati approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio. A tale riguardo,** dovrebbe inoltre sostenere la creazione di interoperabilità fra tali sistemi di informazione dell'UE (sistema di ingressi/uscite, EES)²³, il sistema di informazione visti (VIS)²⁴, il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)²⁵, Eurodac²⁶, il sistema d'informazione Schengen (SIS)²⁷ e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari per i cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN))²⁸ negli Stati membri, affinché tali sistemi di informazione dell'UE e i loro dati si completino a vicenda. Lo Strumento dovrebbe inoltre contribuire agli sviluppi a livello nazionale necessari a seguito dell'attuazione delle componenti di interoperabilità a livello centrale (il portale di ricerca europeo (ESP), un servizio comune di corrispondenza biometrica (BMS), un registro comune di identità (CIR) e un rivelatore di identità multiple (MID))²⁹.

²³ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

²⁴ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L

218 del 13.8.2008, pag. 60).

²⁵ COM(2016) 731 final del 16 novembre 2016.

²⁶ COM(2016) 272 final/2 del 4 maggio 2016.

²⁷ COM(2016) 881 final, 882 final e 883 final del 21 dicembre 2016.

²⁸ COM(2017) 344 final del 29 giugno 2017.

²⁹ COM(2017) 794 final del 12 dicembre 2017.

218 del 13.8.2008, pag. 60).

²⁵ COM(2016) 731 final del 16 novembre 2016.

²⁶ COM(2016) 272 final/2 del 4 maggio 2016.

²⁷ COM(2016) 881 final, 882 final e 883 final del 21 dicembre 2016.

²⁸ COM(2017) 344 final del 29 giugno 2017.

²⁹ COM(2017) 794 final del 12 dicembre 2017.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Lo Strumento dovrebbe completare e rafforzare le attività volte ad attuare la gestione europea integrata delle frontiere, in linea con la ripartizione delle responsabilità e la solidarietà tra gli Stati membri e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che rappresentano i due pilastri della guardia di frontiera e costiera europea. Ciò comporta in particolare che gli Stati membri, nell'elaborare i loro programmi, dovrebbero tenere conto degli strumenti analitici *e* degli orientamenti tecnici e operativi elaborati dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nonché dei programmi di formazione messi a punto da questa, come la base comune per la formazione delle guardie di frontiera comprendente le componenti relative ai diritti fondamentali e all'accesso alla protezione internazionale. Al fine di sviluppare la complementarità fra *la sua missione* e le responsabilità degli Stati membri nel controllare le frontiere esterne *nonché* al fine di garantire coerenza ed evitare inefficienza sotto il profilo dei costi, è opportuno che l'Agenzia europea

Emendamento

(21) Lo Strumento dovrebbe completare e rafforzare le attività volte ad attuare la gestione europea integrata delle frontiere, in linea con la ripartizione delle responsabilità e la solidarietà tra gli Stati membri e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che rappresentano i due pilastri della guardia di frontiera e costiera europea. Ciò comporta in particolare che gli Stati membri, nell'elaborare i loro programmi *nazionali*, dovrebbero tenere conto degli strumenti analitici, degli orientamenti tecnici e operativi elaborati dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nonché dei programmi di formazione messi a punto da questa, come la base comune per la formazione delle guardie di frontiera comprendente le componenti relative ai diritti fondamentali e all'accesso alla protezione internazionale. Al fine di sviluppare la complementarità fra *i suoi compiti* e le responsabilità degli Stati membri nel controllare le frontiere esterne *e* al fine di garantire coerenza ed evitare inefficienza sotto il profilo dei costi, è opportuno che l'Agenzia europea della

della guardia di frontiera e costiera sia consultata dalla Commissione in merito ai progetti di programmi nazionali presentati dagli Stati membri, nella misura in cui ***ciò rientri*** nelle competenze dell'Agenzia, in particolare per quanto concerne le attività finanziate a titolo del sostegno operativo.

guardia di frontiera e costiera sia consultata dalla Commissione in merito ai progetti di programmi nazionali presentati dagli Stati membri, nella misura in cui ***essi rientrano*** nelle competenze dell'Agenzia, in particolare per quanto concerne le attività finanziate a titolo del sostegno operativo.

La Commissione dovrebbe inoltre garantire che eu-LISA, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e qualsiasi altra agenzia o organismo competente dell'Unione siano associati al processo di sviluppo dei programmi nazionali degli Stati membri in una fase precoce, nella misura in cui ciò rientri nelle competenze delle agenzie.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Lo Strumento dovrebbe sostenere l'attuazione dell'approccio basato sui punti di crisi (hotspot), quale delineato nella comunicazione della Commissione dal titolo "Agenda europea sulla migrazione" e approvato dal Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015³⁰. L'approccio basato sui punti di crisi fornisce sostegno operativo agli Stati membri ***interessati da una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne dell'Unione***. Esso offre assistenza integrata, globale e mirata in uno spirito di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità, anche al fine di salvaguardare l'integrità dello spazio Schengen.

Emendamento

(22) ***Nella misura in cui gli Stati membri interessati lo richiedano***, lo Strumento dovrebbe sostenere l'attuazione dell'approccio basato sui punti di crisi (hotspot), quale delineato nella comunicazione della Commissione dal titolo "Agenda europea sulla migrazione" e approvato dal Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015. L'approccio basato sui punti di crisi fornisce sostegno operativo agli Stati membri ***che si trovano in una situazione di emergenza***. Esso offre assistenza integrata, globale e mirata in uno spirito di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità, ***consentendo di gestire con efficienza e umanità l'arrivo di un elevato numero di persone alle frontiere esterne dell'Unione***, anche al fine di salvaguardare l'integrità dello spazio Schengen.

³⁰ EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Nell'interesse della solidarietà nello spazio Schengen **nel suo complesso**, e in uno spirito di ripartizione della responsabilità per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, nel caso in cui siano individuati carenze o rischi, in particolare a seguito di una valutazione Schengen conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio³¹, lo Stato membro interessato dovrebbe affrontare in modo adeguato la questione utilizzando le risorse del suo programma per attuare le raccomandazioni adottate ai sensi di detto regolamento e in linea con le valutazioni delle vulnerabilità svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1624.

³¹ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Emendamento

(23) Nell'interesse della solidarietà nello spazio Schengen **e in tutta l'Unione**, e in uno spirito di ripartizione della responsabilità per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, nel caso in cui siano individuati carenze o rischi, in particolare a seguito di una valutazione Schengen conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio³¹, lo Stato membro interessato dovrebbe affrontare in modo adeguato la questione utilizzando le risorse del suo programma per attuare le raccomandazioni adottate ai sensi di detto regolamento e in linea con le valutazioni delle vulnerabilità svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1624.

³¹ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Lo Strumento dovrebbe **esprimere la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità prestando** assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni Schengen sulle frontiere esterne e i visti **così come** ai paesi che si stanno preparando in vista di

Emendamento

(24) Lo Strumento dovrebbe **fornire** assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni Schengen sulle frontiere esterne e i visti **e** ai paesi che si stanno preparando in vista di una piena partecipazione all'acquis di Schengen e dovrebbe essere utilizzato dagli

una piena partecipazione all'acquis di Schengen e dovrebbe essere utilizzato dagli Stati membri nell'interesse della politica comune dell'Unione per la gestione delle frontiere esterne.

Stati membri nell'interesse della politica comune dell'Unione per la gestione delle frontiere esterne.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo strategico dello Strumento, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i loro programmi ne perseguano gli obiettivi specifici, che le priorità scelte siano in linea con quelle concordate a livello UE e con le misure di attuazione previste all'allegato II e che la ripartizione *delle* risorse tra gli obiettivi e le azioni sia proporzionata alle sfide e alle esigenze che essi si trovano a dover affrontare.

Emendamento

(26) Al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo strategico dello Strumento, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i loro programmi ne perseguano gli obiettivi specifici, che le priorità scelte siano in linea con quelle concordate a livello UE e con le misure di attuazione previste all'allegato II e che la ripartizione *di* risorse *adeguate* tra gli obiettivi e le azioni sia proporzionata alle sfide e alle esigenze che essi si trovano a dover affrontare. *A tale riguardo, è importante conseguire una distribuzione equa e trasparente delle risorse tra gli obiettivi specifici dello Strumento. È dunque opportuno garantire un livello minimo di spesa per l'obiettivo specifico a sostegno della politica comune in materia di visti, che sia per misure in regime di gestione diretta o indiretta o per misure in regime di gestione concorrente.*

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) La sorveglianza delle frontiere marittime è considerata una delle funzioni di guardia costiera svolte nel settore marittimo dell'Unione. Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia

Emendamento

(31) La sorveglianza delle frontiere marittime è considerata una delle funzioni di guardia costiera svolte nel settore marittimo dell'Unione. Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia

costiera sono anche responsabili di numerosi compiti, che possono includere - senza limitarsi ad essi - i seguenti aspetti: la sicurezza marittima, **la sicurezza**, la ricerca e il soccorso, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente. Per la loro ampia portata, le funzioni di guardia costiera rientrano nell'ambito di diverse politiche dell'Unione, che dovrebbero ricercare sinergie al fine di conseguire risultati più efficaci ed efficienti.

costiera sono anche responsabili di numerosi compiti, che possono includere - senza limitarsi ad essi - i seguenti aspetti: la sicurezza marittima, la ricerca e il soccorso, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente. Per la loro ampia portata, le funzioni di guardia costiera rientrano nell'ambito di diverse politiche dell'Unione, che dovrebbero ricercare sinergie al fine di conseguire risultati più efficaci ed efficienti.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) Nell'attuare le misure finanziate nell'ambito dello Strumento e inerenti alla sorveglianza delle frontiere marittime, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione all'obbligo che incombe loro a norma del diritto internazionale marittimo di fornire assistenza alle persone in difficoltà. A tale riguardo, le apparecchiature e i sistemi supportati nell'ambito dello Strumento dovrebbero essere utilizzati per affrontare situazioni di ricerca e soccorso che possono presentarsi durante un'operazione di sorveglianza di frontiera in mare, contribuendo in tal modo a garantire la protezione e a salvare la vita dei migranti.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Per rafforzare la complementarità e

(33) Per rafforzare la complementarità e

per consolidare la coerenza delle attività marittime, nonché per evitare una duplicazione di sforzi e ad alleviare i vincoli di bilancio in un settore di attività costose come quello marittimo, lo Strumento dovrebbe sostenere le operazioni marittime di carattere multifunzionale, il cui obiettivo principale è la sorveglianza delle frontiere, ma in cui potrebbero essere perseguiti contemporaneamente anche altri obiettivi.

per consolidare la coerenza delle attività marittime, nonché per evitare una duplicazione di sforzi e ad alleviare i vincoli di bilancio in un settore di attività costose come quello marittimo, lo Strumento dovrebbe sostenere le operazioni marittime di carattere multifunzionale, il cui obiettivo principale è la sorveglianza delle frontiere, ma in cui potrebbero essere perseguiti ***collegati all'obiettivo principale, come ad esempio la lotta alla tratta di esseri umani.***

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) ***È opportuno che le*** azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dallo Strumento siano attuate in piena sinergia e coerenza con altre azioni esterne all'Unione sostenute dai suoi strumenti di finanziamento esterno, e completino tali azioni. In particolare, l'attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. ***Per quanto riguarda la dimensione esterna, lo Strumento dovrebbe orientare il suo sostegno su azioni volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e a potenziare aspetti essenziali delle loro capacità di sorveglianza e gestione delle frontiere in settori di interesse per la politica migratoria e gli obiettivi di sicurezza dell'Unione.***

Emendamento

(34) ***Obiettivo primario del presente Strumento dovrebbe essere il sostegno alla gestione integrata delle frontiere presso le frontiere esterne dell'Unione e il sostegno alla politica comune in materia di visti. Tuttavia, entro limiti definiti e fatte salve le opportune garanzie, determinate*** azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, ***potrebbero essere*** sostenute dallo Strumento. ***È opportuno che tali azioni*** siano attuate in piena sinergia e coerenza con altre azioni esterne all'Unione sostenute dai suoi strumenti di finanziamento esterno, e completino tali azioni. In particolare, l'attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(34 bis) *La Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alla valutazione delle azioni e dei programmi concernenti paesi terzi.*

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Poiché l'Unione è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri nel predisporre un quadro che esprima la solidarietà dell'Unione per quanto riguarda ***i controlli di frontiera***, la politica comune in materia di visti ***e la gestione dei flussi migratori***, e nel fornire una piattaforma per lo sviluppo di sistemi informatici comuni a sostegno di tali politiche, il sostegno finanziario previsto a norma del presente regolamento contribuirà in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell'Unione in questi settori.

(35) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Poiché l'Unione è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri nel predisporre un quadro che esprima la solidarietà dell'Unione per quanto riguarda ***la gestione delle frontiere e*** la politica comune in materia di visti e nel fornire una piattaforma per lo sviluppo di sistemi informatici comuni a sostegno di tali politiche, il sostegno finanziario previsto a norma del presente regolamento contribuirà in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell'Unione in questi settori.

Motivazione

Le questioni relative alla migrazione sono finanziate da uno strumento separato.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36) Si può ritenere che uno Stato

(36) Si può ritenere che uno Stato

membro non rispetti il pertinente acquis dell'Unione, anche per quanto riguarda il ricorso al sostegno operativo nell'ambito di questo Strumento, se non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nei settori della gestione delle frontiere e dei visti, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell'Unione da parte di tale Stato membro nell'attuazione dell'acquis in materia di gestione delle frontiere e visti, *o* se da una relazione di valutazione nel quadro del meccanismo di valutazione e di monitoraggio di Schengen emergono carenze nel settore in questione.

membro non rispetti il pertinente acquis dell'Unione, anche per quanto riguarda il ricorso al sostegno operativo nell'ambito di questo Strumento, se non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nei settori della gestione delle frontiere e dei visti, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell'Unione da parte di tale Stato membro nell'attuazione dell'acquis in materia di gestione delle frontiere e visti, se da una relazione di valutazione nel quadro del meccanismo di valutazione e di monitoraggio di Schengen emergono carenze nel settore in questione, *o se, nel contesto della cooperazione con un paese terzo, lo Stato membro ha finanziato e intrapreso con tale paese terzo azioni comuni che abbiano provocato violazioni dei diritti fondamentali rilevate dal meccanismo di valutazione e monitoraggio.*

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Lo strumento dovrebbe ***rispecchiare la necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo*** una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento.

Emendamento

(37) Lo strumento dovrebbe ***garantire*** una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento. ***Dovrebbe trovare un equilibrio tra l'esigenza di prevedibilità nella distribuzione dei finanziamenti e la necessità di una flessibilità e di una semplificazione maggiori. Al fine di soddisfare i requisiti di trasparenza dei finanziamenti, la Commissione, con la collaborazione degli Stati membri, dovrebbe pubblicare le informazioni relative allo sviluppo dei programmi annuali e pluriennali nell'ambito dello strumento tematico. L'attuazione dello Strumento dovrebbe basarsi sui principi dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della spesa. Inoltre, l'attuazione dello Strumento***

dovrebbe essere quanto più intuitiva possibile.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali per i programmi degli Stati membri calcolati sulla base dei criteri di cui all'allegato I, che rispecchino la lunghezza e i livelli di *minaccia* delle sezioni delle frontiere terrestri e marittime, il carico di lavoro agli aeroporti e ai consolati così come il numero di consolati.

Emendamento

(38) Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali per i programmi degli Stati membri calcolati sulla base dei criteri di cui all'allegato I, che rispecchino la lunghezza e i livelli di *impatto, basati su dati recenti e dati storici*, delle sezioni delle frontiere terrestri e marittime, il carico di lavoro agli aeroporti e ai consolati così come il numero di consolati.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) *Il riesame intermedio dovrebbe essere utilizzato per valutare l'efficacia e il valore aggiunto unionale dei programmi, risolvere i problemi emersi durante la prima fase e fornire una visione d'insieme trasparente dell'attuazione.*

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Poiché le sfide nei settori della gestione della migrazione e dei visti sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione dei finanziamenti

Emendamento

(40) Poiché le sfide nei settori della gestione della migrazione e dei visti sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione dei finanziamenti

ai cambiamenti *dei flussi migratori, della pressione alle frontiere* e delle *minacce per la sicurezza*, e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto per l'Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti, ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell'Unione, e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto dell'UE, una parte del finanziamento sarà periodicamente destinata ad azioni specifiche, ad azioni dell'Unione e all'assistenza emergenziale, attraverso uno strumento tematico.

ai cambiamenti *nelle priorità relative alla politica dei visti e alla gestione delle frontiere, anche in conseguenza di una maggiore pressione alle frontiere*, e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto per l'Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti, ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell'Unione, e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto dell'UE, una parte del finanziamento sarà periodicamente destinata ad azioni specifiche, ad azioni dell'Unione e all'assistenza emergenziale, attraverso uno strumento tematico.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Lo strumento dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi al controllo di frontiera, alla politica comune in materia di visti e ai sistemi informatici su larga scala, e dovrebbe così consentire agli Stati membri di mantenere le capacità che sono determinanti per l'intera Unione. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dallo strumento e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri.

Emendamento

(42) Lo strumento dovrebbe, ***entro limiti definiti***, contribuire a sostenere i costi operativi relativi al controllo di frontiera, alla politica comune in materia di visti e ai sistemi informatici su larga scala, e dovrebbe così consentire agli Stati membri di mantenere le capacità che sono determinanti per l'intera Unione. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dallo strumento e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri.

Motivazione

Il sostegno ai costi operativi dovrebbe essere limitato, dato che tale tipologia di spesa rientra di norma nei bilanci nazionali e non apporta alcun valore aggiunto dell'UE.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Parte delle risorse disponibili nell'ambito dello strumento potrebbe essere assegnata anche a programmi degli Stati membri volti all'attuazione di azioni specifiche, in aggiunta alla dotazione iniziale. Tali azioni specifiche dovrebbero essere identificate a livello di Unione e dovrebbero riguardare azioni che presuppongono uno sforzo di cooperazione o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell'Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri: si tratta ad esempio dell'acquisto, tramite i programmi nazionali degli Stati membri, delle attrezzature tecniche necessarie all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per svolgere le sue attività operative; della modernizzazione del trattamento delle domande di visto; dello sviluppo di **nuovi** sistemi IT su larga scala e della creazione di interoperabilità fra tali strumenti. Queste azioni specifiche saranno definite dalla Commissione nei suoi programmi di lavoro.

Emendamento

(43) Parte delle risorse disponibili nell'ambito dello strumento potrebbe essere assegnata anche a programmi degli Stati membri volti all'attuazione di azioni specifiche, in aggiunta alla dotazione iniziale. Tali azioni specifiche dovrebbero essere identificate a livello di Unione e dovrebbero riguardare azioni **dotate di valore aggiunto dell'Unione** che presuppongono uno sforzo di cooperazione **tra gli Stati membri** o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell'Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri: si tratta ad esempio dell'acquisto, tramite i programmi nazionali degli Stati membri, delle attrezzature tecniche necessarie all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per svolgere le sue attività operative; della modernizzazione del trattamento delle domande di visto; dello sviluppo di sistemi IT su larga scala e della creazione di interoperabilità fra tali strumenti. Queste azioni specifiche saranno definite dalla Commissione nei suoi programmi di lavoro, **che dovrebbero essere adottati mediante atto delegato.**

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Al fine di rafforzare la capacità dell'Unione di fare immediatamente fronte a **pressioni migratorie impreviste o sproporzionate**, in particolare alle sezioni di frontiera dove il livello di impatto è stato individuato, conformemente al regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸, come tale da compromettere il

Emendamento

(45) Al fine di rafforzare la capacità dell'Unione di fare immediatamente fronte a **esigenze impreviste, urgenti e specifiche in caso di situazioni di emergenza**, in particolare alle sezioni di frontiera dove il livello di impatto è stato individuato, conformemente al regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸, come tale da compromettere il

funzionamento dell'intero spazio Schengen, così come a pressioni sui servizi visti dei consolati degli Stati membri o a rischi per la sicurezza delle frontiere, ***dovrebbe essere possibile*** fornire assistenza ***emergenziale*** in conformità del quadro stabilito dal presente regolamento.

³⁸ Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).

funzionamento dell'intero spazio Schengen, così come a pressioni sui servizi visti dei consolati degli Stati membri o a rischi per la sicurezza delle frontiere, ***il presente Strumento dovrebbe*** fornire ***in via eccezionale*** assistenza ***finanziaria come misura di ultima istanza***, in conformità del quadro stabilito dal presente regolamento.

³⁸ Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(45 bis) La migrazione e gli attraversamenti delle frontiere esterne da parte di un elevato numero di cittadini di paesi terzi non dovrebbero, di per sé, essere considerati una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna e non dovrebbero, di per sé, determinare il ricorso all'assistenza emergenziale nell'ambito del presente Strumento.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46) L'obiettivo strategico del presente Strumento sarà perseguito anche tramite strumenti finanziari e garanzie di bilancio mediante la/le finestre [...] di InvestEU. Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del

soppresso

mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un evidente valore aggiunto dell'UE.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Ai fini dell'attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che lo Strumento si inserisca in un quadro coerente comprendente il presente regolamento, il regolamento finanziario e il regolamento (UE) .../... [RDC].

Emendamento

(49) Ai fini dell'attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che lo Strumento si inserisca in un quadro coerente comprendente il presente regolamento, il regolamento finanziario e **uno strumento che definisca disposizioni comuni in materia di gestione concorrente. In caso di conflitto tra le disposizioni, il presente regolamento dovrebbe prevalere sulle disposizioni comuni.**

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 52

Testo della Commissione

(52) In conformità **al regolamento (UE) .../... [nuovo regolamento finanziario]⁴¹**, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴², ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95⁴³, (Euratom, CE) n. 2185/96⁴⁴ e (UE) 2017/1939 del Consiglio⁴⁵, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non

Emendamento

(52) In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴², ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95⁴³, (Euratom, CE) n. 2185/96⁴⁴ e (UE) 2017/1939 del Consiglio⁴⁵, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In

correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea (CCE) e garantisca che i terzi coinvolti nell'attuazione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

⁴¹ *GU C [...] del [...], pag. [...].*

⁴² Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁴³ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea (CCE) e garantisca che i terzi coinvolti nell'attuazione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. ***I risultati delle indagini sulle irregolarità o sulle frodi connesse allo Strumento dovrebbero essere messi a disposizione del Parlamento europeo.***

⁴² Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁴³ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁴⁴ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁴⁵ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁴⁶ Direttiva (UE) 2017/1939 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁴⁴ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁴⁵ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁴⁶ Direttiva (UE) 2017/1939 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 55

Testo della Commissione

(55) In conformità dell'articolo 349 del TFUE e in linea con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE", approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 aprile 2018, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare che i loro programmi nazionali tengano conto delle minacce emergenti cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche. Lo Strumento sostiene detti Stati membri con risorse adeguate per aiutare *ove occorra* le regioni ultraperiferiche.

Emendamento

(55) In conformità dell'articolo 349 del TFUE e in linea con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE", approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 aprile 2018, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare che i loro programmi nazionali tengano conto delle minacce emergenti cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche, *come ad esempio la sorveglianza delle frontiere, l'afflusso sproporzionato di persone o la messa in opera di sistemi di informazione dell'UE*. Lo Strumento sostiene detti Stati membri con risorse adeguate per aiutare le regioni ultraperiferiche *alla luce di tali specificità*.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 56

Testo della Commissione

(56) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁸, è necessario che lo Strumento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di sorveglianza, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere se del caso indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dello Strumento sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dallo Strumento, è opportuno istituire indicatori e relativi target finali in relazione a ciascuno dei suoi obiettivi specifici.

⁴⁸ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento

(56) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁸, è necessario che lo Strumento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di sorveglianza, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere se del caso indicatori misurabili, ***tra cui indicatori qualitativi e quantitativi***, che fungano da base per valutare gli effetti dello Strumento sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dallo Strumento, è opportuno istituire indicatori e relativi target finali in relazione a ciascuno dei suoi obiettivi specifici.

⁴⁸ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 58

Testo della Commissione

(58) ***Tramite gli indicatori e la rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l'attuazione dello Strumento, in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. .../... [RDC] e del presente regolamento.***

Emendamento

(58) ***Ogni anno la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una sintesi delle relazioni annuali in materia di performance accettate. Su richiesta, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio il testo integrale di dette***

relazioni.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Considerando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(58 bis) *È importante garantire la sana gestione finanziaria e la certezza giuridica durante il periodo di transizione e durante tutto il periodo di attuazione dello Strumento. Le azioni intraprese durante il periodo 2014-2020 non dovrebbero essere interrotte durante la transizione.*

Emendamento 49

Proposta di regolamento Considerando 60

Testo della Commissione

Emendamento

(60) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰. ***È opportuno applicare la procedura d'esame per l'adozione di atti di esecuzione che prevedono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare per quanto attiene alla trasmissione di informazioni alla Commissione, mentre*** la procedura consultiva andrebbe applicata per l'adozione di atti di esecuzione relativi alle modalità di trasmissione delle informazioni alla Commissione nel quadro della programmazione e della rendicontazione, vista la loro natura puramente tecnica.

(60) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰. La procedura consultiva andrebbe applicata per l'adozione di atti di esecuzione relativi alle modalità di trasmissione delle informazioni alla Commissione nel quadro della programmazione e della rendicontazione, vista la loro natura puramente tecnica.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti ("Strumento") nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ("Fondo").

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti ("Strumento") nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ("Fondo") **per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.**

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***Unitamente al regolamento (UE) .../... [Fondo relativo alle attrezzature per il controllo doganale] che istituisce, nell'ambito del [Fondo per la gestione integrata delle frontiere], lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, il presente regolamento istituisce il Fondo.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Esso* stabilisce gli obiettivi dello Strumento, la dotazione di bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Emendamento

3. ***Il presente regolamento*** stabilisce gli obiettivi dello Strumento, ***gli obiettivi specifici e le misure intese ad attuare tali obiettivi specifici***, la dotazione di bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di

erogazione dei finanziamenti.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "operazione di finanziamento misto": un'azione sostenuta dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

soppresso

Motivazione

Non è chiaro quale valore aggiunto apporterebbero le operazioni di finanziamento misto nei settori della gestione delle frontiere e della politica in materia di visti. Non è chiaro in particolare quali azioni sarebbero oggetto di tali operazioni e a che condizioni. La politica dell'Unione in materia di gestione delle frontiere e di visti non dovrebbe dipendere dagli investimenti del settore privato.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) "frontiere esterne": le frontiere degli Stati membri, ossia le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime così come gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri cui si applica il diritto dell'Unione relativo all'attraversamento delle frontiere esterne, comprese le frontiere interne a cui

(4) "frontiere esterne": le frontiere esterne degli Stati membri *quali definite all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2016/399*: ossia le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime così come gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri cui si applica il diritto dell'Unione relativo

i controlli non sono ancora stati soppressi;

all'attraversamento delle frontiere esterne, comprese le frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi;

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, l'obiettivo strategico dello Strumento è garantire una gestione europea integrata delle frontiere ***solida ed*** efficace, tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, nel pieno rispetto ***degli impegni*** dell'Unione ***relativi ai diritti fondamentali, contribuendo in tal modo a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione.***

Emendamento

1. Nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, l'obiettivo strategico dello Strumento è garantire una gestione europea integrata delle frontiere efficace, tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, nel pieno rispetto ***dell'acquis dell'Unione e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono firmatari.***

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito di una ripartizione delle responsabilità fra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) sostenere la politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi e **prevenire** i rischi in termini di **migrazione e** di sicurezza.

Emendamento

(b) sostenere la politica comune in materia di visti per **garantire un approccio più armonizzato tra gli Stati membri nel rilascio dei visti**, facilitare i viaggi legittimi e **attenuare** i rischi in termini di sicurezza.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Non discriminazione e rispetto dei diritti fondamentali

Lo Strumento è attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti dall'acquis dell'Unione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e degli obblighi internazionali dell'Unione in materia di diritti fondamentali, garantendo in particolare l'osservanza dei principi di non discriminazione e di non respingimento.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. ***Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3 e*** in linea con le misure di attuazione di cui all'allegato II, lo Strumento sostiene in particolare le azioni elencate nell'allegato III.

1. In linea con le misure di attuazione di cui all'allegato II, lo Strumento sostiene ***le azioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e***, in particolare, le azioni elencate nell'allegato III.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per conseguire gli obiettivi *del presente regolamento*, lo Strumento può sostenere le azioni *in linea con le priorità dell'Unione* elencate nell'allegato III nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, *se del caso*, in conformità all'articolo 5.

Emendamento

2. Per conseguire gli obiettivi *di cui all'articolo 3*, lo Strumento può, *in casi eccezionali, entro limiti definiti e fatte salve le opportune garanzie*, sostenere le azioni elencate nell'allegato III nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, in conformità all'articolo 5.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *L'importo totale dei finanziamenti per le azioni di sostegno nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell'ambito dello strumento tematico di cui all'articolo 8 non supera il 4 % dell'importo totale stanziato per lo strumento tematico, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b).*

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. *L'importo totale dei finanziamenti per le azioni di sostegno nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell'ambito dei programmi degli Stati membri di cui all'articolo 12 non supera, per ciascuno Stato membro, il 4 % dell'importo totale stanziato conformemente all'articolo 7,*

paragrafo 2, lettera a), all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato I.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Nelle situazioni di emergenza le azioni non ammissibili di cui al presente paragrafo possono essere considerate ammissibili.

Emendamento

Nelle situazioni di emergenza **di cui all'articolo 23**, le azioni non ammissibili di cui al presente paragrafo possono essere considerate ammissibili.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

(ii) un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni ivi specificate;

Emendamento

(ii) un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni ivi specificate, ***purché tutte le azioni in tale paese terzo o in relazione a esso rispettino pienamente i diritti e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri***;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.

Emendamento

3. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione ***e laddove ciò sia pienamente conforme all'acquis dell'Unione e alla Carta dei diritti***

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno due soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d'oltremare ad essi connessi, **o in paesi terzi.**

Emendamento

4. Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno due soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d'oltremare ad essi connessi. ***Se le organizzazioni internazionali che partecipano a consorzi sono stabilite in un paese terzo, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.***

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento integra l'intervento nazionale, regionale e locale, e mira ad apportare valore aggiunto agli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento

1. Il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento integra l'intervento nazionale, regionale e locale, e mira ad apportare valore aggiunto ***dell'Unione*** agli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. La Commissione e gli Stati membri collaborano all'attuazione dello Strumento. La Commissione crea uno sportello informativo e un punto di contatto al fine di fornire assistenza agli Stati membri e contribuire all'efficace

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo 2021-2027 ammonta a 8 018 000 000 EUR a prezzi correnti.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo 2021-2027 ammonta a **7 087 760 000 EUR a prezzi 2018** (8 018 000 000 EUR a prezzi correnti).

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) 4 811 000 000 EUR sono stanziati per i programmi attuati in regime di gestione concorrente, di cui 157 200 000 EUR per il regime di transito speciale di cui all'articolo 16, attuato in regime di gestione concorrente;

Emendamento

(a) **4 252 833 000 EUR a prezzi 2018** (4 811 000 000 EUR **a prezzi correnti**) sono stanziati per i programmi attuati in regime di gestione concorrente, di cui **138 962 000 EUR a prezzi 2018** (157 200 000 EUR **a prezzi correnti**) per il regime di transito speciale di cui all'articolo 16, attuato in regime di gestione concorrente;

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) 3 207 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico.

Emendamento

(b) **2 834 927 000 EUR a prezzi 2018** (3 207 000 000 EUR **a prezzi correnti**) sono stanziati per lo strumento tematico.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto per l'Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell'Unione di cui all'allegato II.

Emendamento

2. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto per l'Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell'Unione di cui all'allegato II, **o per sostenere misure in conformità dell'articolo 20. Nell'elaborazione dei programmi di lavoro la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell'Unione, compresa la società civile.**

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Un livello minimo del 20 % dei finanziamenti dello strumento tematico è stanziato per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono concessi agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, **si garantisce che** i progetti **selezionati non** siano **oggetto** di un parere motivato della Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE relativo a un'infrazione **che metta a rischio la**

3. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono concessi agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, **non è disponibile alcun finanziamento per** i progetti **laddove vi siano prove del fatto che la legittimità di tali progetti, o la legittimità e la regolarità di tali finanziamenti, o la performance di**

legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti.

tali progetti sarebbero messe in discussione a seguito di un parere motivato della Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE relativo a un'infrazione.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono attuati in regime di gestione concorrente, la Commissione ***si assicura, ai fini dell'articolo 18 e dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni], che*** le azioni previste ***non siano oggetto*** di un parere motivato della Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE relativo a un'infrazione ***che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti.***

Emendamento

4. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono attuati in regime di gestione concorrente, la Commissione ***valuta*** le azioni previste ***per garantire che non sia disponibile alcun finanziamento per i progetti laddove vi siano prove del fatto che la legittimità di tali progetti, o la legittimità e la regolarità di tali progetti, o la performance di tali progetti sarebbero messe in discussione a seguito*** di un parere motivato della Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE relativo a un'infrazione.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono concessi in regime di gestione diretta o indiretta, la Commissione si assicura che le azioni previste non siano caratterizzate da una carenza generalizzata relativa allo Stato di diritto in uno Stato membro che mina o rischia di minare i principi della sana gestione finanziaria o la protezione degli interessi finanziari dell'Unione in maniera tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. **La Commissione adotta decisioni di finanziamento** di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente dello strumento di cui al paragrafo 1. **Le decisioni di finanziamento stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.**

Emendamento

6. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 29 al fine di stabilire i programmi di lavoro** di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente dello strumento di cui al paragrafo 1.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. A seguito dell'adozione **della decisione di finanziamento** di cui al paragrafo 3, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi attuati in regime di gestione concorrente.

Emendamento

7. A seguito dell'adozione **del programma di lavoro** di cui al paragrafo 6, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi attuati in regime di gestione concorrente.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. **Le decisioni di finanziamento** possono essere annuali o pluriennali e riguardare una o più componenti dello strumento tematico.

Emendamento

8. **I programmi di lavoro** possono essere annuali o pluriennali e riguardare una o più componenti dello strumento tematico.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente sezione si applica alla parte della dotazione finanziaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e alle risorse addizionali da attuare in regime di gestione concorrente conformemente **alla decisione** della Commissione **riguardante** lo strumento tematico di cui all'articolo 8.

Emendamento

1. La presente sezione si applica alla parte della dotazione finanziaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e alle risorse addizionali da attuare in regime di gestione concorrente, conformemente **ai programmi di lavoro** della Commissione **riguardanti** lo strumento tematico di cui all'articolo 8.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) 4 009 000 000 EUR agli Stati membri conformemente ai criteri di cui all'allegato I;

Emendamento

(a) **3 543 880 000 EUR a prezzi 2018** (4 009 000 000 EUR **a prezzi correnti**) agli Stati membri conformemente ai criteri di cui all'allegato I;

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) 802 000 000 EUR agli Stati membri per l'adeguamento delle dotazioni per i programmi di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Emendamento

(b) **708 953 000 EUR a prezzi 2018** (802 000 000 EUR **a prezzi correnti**) agli Stati membri per l'adeguamento delle dotazioni per i programmi di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione non supera **il 75 %** del totale delle spese ammissibili di un progetto.

Emendamento

1. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione non supera **l'85 %** del totale delle spese ammissibili di un progetto **per gli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) pro capite inferiore al 90 % della media dell'Unione, mentre per gli altri Stati membri non supera il 75 % del totale delle spese ammissibili.**

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro **garantisce** che le priorità affrontate nel **proprio** programma siano coerenti con le priorità e le sfide dell'Unione nei settori della gestione delle frontiere e dei visti, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell'Unione e le priorità concordate dell'Unione. Nel definire le priorità del loro programma gli Stati membri garantiscono che questo tenga conto in modo adeguato delle misure di attuazione di cui all'allegato II.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro **e la Commissione garantiscono** che le priorità affrontate nel programma **nazionale** siano coerenti con le priorità e le sfide dell'Unione nei settori della gestione delle frontiere e dei visti, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell'Unione e le priorità concordate dell'Unione, **nonché con gli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono firmatari.** Nel definire le priorità del loro programma gli Stati membri garantiscono che questo tenga conto in modo adeguato delle misure di attuazione di cui all'allegato II.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. A tale riguardo, gli Stati membri stanziavano un livello minimo del 20 % dei finanziamenti ad essi stanziati

all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione garantisce che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera *e se del caso* eu-LISA siano associate al processo di sviluppo dei programmi degli Stati membri in una fase precoce, nella misura in ciò rientra nelle competenze delle agenzie.

Emendamento

2. La Commissione garantisce che, *se del caso*, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, eu-LISA, *l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e qualsiasi altra agenzia competente dell'Unione* siano associate al processo di sviluppo dei programmi degli Stati membri in una fase precoce, nella misura in ciò rientra nelle competenze delle agenzie.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione consulta l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sui progetti di programmi con un'attenzione particolare per le attività rientranti nel sostegno operativo in linea con l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), per garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni delle agenzie e quelle degli Stati membri per quanto riguarda la gestione delle frontiere, così come per evitare il doppio finanziamento e garantire efficienza sotto il profilo dei costi.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. *La Commissione consulta eu-LISA sui progetti di programmi con un'attenzione particolare per le attività rientranti nel sostegno tecnico in linea con l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), per garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni di eu-LISA e quelle degli Stati membri.*

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione può associare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera *e se del caso*, eu-LISA ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno dello Strumento siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

Emendamento

4. La Commissione può associare, *se del caso*, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, eu-LISA, ***l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e qualsiasi altra agenzia competente*** ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno dello Strumento siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione, se del caso, associa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al processo d'esame dell'approccio più idoneo ad affrontare le raccomandazioni con il sostegno del presente Strumento.

Emendamento

6. La Commissione, se del caso, associa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, *eu-LISA, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e qualsiasi altra agenzia o organismo competente* al processo d'esame dell'approccio più idoneo ad affrontare le raccomandazioni con il sostegno del

presente Strumento.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Se necessario, il programma in questione è modificato per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 5. A seconda dell'incidenza dell'adeguamento, il programma riveduto **può essere** approvato dalla Commissione.

Emendamento

8. Se necessario, il programma in questione è modificato per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 5 **e dei progressi compiuti nel conseguimento dei target intermedi e finali valutati nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a).** A seconda dell'incidenza dell'adeguamento, il programma riveduto è approvato dalla Commissione.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. **Lo Stato membro che decida** di attuare progetti sostenuti dallo Strumento con un paese terzo o in un paese terzo consulta la Commissione prima dell'avvio del progetto.

Emendamento

10. **Prima di decidere** di attuare progetti sostenuti dallo Strumento con un paese terzo, **in un paese terzo o in relazione a un paese terzo, lo Stato membro garantisce che tutte le azioni proposte da tale paese terzo, in tale paese terzo o in relazione a esso siano conformi agli obblighi internazionali dell'Unione e dello Stato membro interessato e rispettino pienamente i diritti e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Lo Stato membro interessato** consulta la Commissione prima dell'avvio del progetto **anche al fine di garantire che siano soddisfatte le condizioni sopra indicate.**

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. Qualora uno Stato membro decida di attuare azioni con un paese terzo o in un paese terzo, con il sostegno dello Strumento, in materia di sorveglianza, individuazione, identificazione, localizzazione, prevenzione e intercettazione degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere al fine di individuare, prevenire e combattere l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera o di contribuire alla protezione e a salvare la vita dei migranti, esso garantisce di aver notificato alla Commissione ogni accordo di cooperazione bilaterale o multilaterale con tale paese terzo conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1052/2013.

Emendamento

11. Qualora uno Stato membro decida ***in via eccezionale*** di attuare azioni con un paese terzo, ***in un paese terzo*** o in ***relazione a*** un paese terzo, con il sostegno dello Strumento, in materia di sorveglianza, individuazione, identificazione, localizzazione, prevenzione e intercettazione degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere al fine di individuare, prevenire e combattere l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera o di contribuire alla protezione e a salvare la vita dei migranti, esso garantisce di aver notificato alla Commissione ogni accordo di cooperazione bilaterale o multilaterale con tale paese terzo conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1052/2013. ***Gli Stati membri assicurano il pieno rispetto del principio di non respingimento, anche nell'ambito di azioni in alto mare.***

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11 bis. Qualora uno Stato membro decida di avviare progetti con un paese terzo, in un paese terzo o in relazione a un paese terzo nell'ambito del presente Strumento, esso ne dà notifica entro 10 giorni alle organizzazioni che rappresentano i partner a livello nazionale e ai membri del comitato direttivo.

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 12 – parte introduttiva

Testo della Commissione

12. Per quanto riguarda le attrezzature operative, compresi i mezzi di trasporto e i sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro acquistati con il sostegno del presente Strumento, si applicano le seguenti disposizioni:

Emendamento

12. Per quanto riguarda le attrezzature operative, compresi i mezzi di trasporto e i sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro **e per le operazioni di ricerca e soccorso** acquistati con il sostegno del presente Strumento, si applicano le seguenti disposizioni:

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 12 – lettera d

Testo della Commissione

(d) onde sostenere una pianificazione coerente di sviluppo delle capacità per la guardia di frontiera e costiera europea e il possibile ricorso ad appalti congiunti, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 27, la pianificazione pluriennale per le attrezzature di cui è previsto l'acquisto nell'ambito dello Strumento. La Commissione trasmette queste informazioni all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Emendamento

(d) onde sostenere una pianificazione coerente di sviluppo delle capacità per la guardia di frontiera e costiera europea e il possibile ricorso ad appalti congiunti, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 27, la pianificazione pluriennale per le attrezzature di cui è previsto l'acquisto nell'ambito dello Strumento. La Commissione trasmette queste informazioni all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Nel condurre azioni legate alla sorveglianza delle frontiere marittime nell'ambito del presente Strumento, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai loro obblighi internazionali in materia di ricerca e soccorso in mare e hanno il diritto, a tal fine, di utilizzare le apparecchiature e i sistemi di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 13

Testo della Commissione

13. La formazione in materia di gestione delle frontiere realizzata con il sostegno del presente Strumento si basa sui rilevanti standard comuni europei, armonizzati e di qualità, in materia di formazione e di istruzione per le guardie di frontiera e costiere.

Emendamento

13. La formazione in materia di gestione delle frontiere realizzata con il sostegno del presente Strumento si basa sui rilevanti standard comuni europei, armonizzati e di qualità, in materia di formazione e di istruzione per le guardie di frontiera e costiere ***nonché sulle pertinenti normative internazionali e dell'Unione, anche in materia di diritti fondamentali, accesso alla protezione umanitaria e diritto marittimo pertinente.***

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 15

Testo della Commissione

15. ***La programmazione di cui all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni] è basata sulle tipologie di intervento indicate nella tabella 1 dell'allegato VI.***

Emendamento

15. ***Ogni programma definisce, per ciascun obiettivo specifico, le tipologie di intervento conformemente alla tabella 1 dell'allegato VI e una ripartizione indicativa delle risorse programmate secondo la tipologia di intervento o il settore di sostegno.***

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. I programmi sono soggetti a un riesame e a una valutazione intermedi conformemente all'articolo 26.

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Nel* 2024 la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui al punto 1, lettera c) e ai punti da 2 a 11 dell'allegato I. Tale assegnazione è basata sui più recenti dati statistici disponibili per i criteri di cui al punto 1, lettera c) e ai punti da 2 a 11 dell'allegato I. Il finanziamento ha effetto per il periodo a decorrere dall'anno civile 2025.

Emendamento

1. ***Entro la fine del 2024 e previa notifica al Parlamento europeo***, la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui al punto 1, lettera c) e ai punti da 2 a 11 dell'allegato I. Tale assegnazione è basata sui più recenti dati statistici disponibili per i criteri di cui al punto 1, lettera c) e ai punti da 2 a 11 dell'allegato I. Il finanziamento ha effetto per il periodo a decorrere dall'anno civile 2025.

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se almeno il **10%** della dotazione iniziale di un programma di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), non è stato oggetto di domande di pagamento intermedio ***presentate conformemente all'articolo 85 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni]***, lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere l'importo aggiuntivo per il programma di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. Se almeno il **30%** della dotazione iniziale di un programma di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), non è stato oggetto di domande di pagamento intermedio, lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere l'importo aggiuntivo per il programma di cui al paragrafo 1.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il paragrafo 2 si applica solo se il

quadro normativo pertinente e gli atti correlati sono in vigore al 1° gennaio 2022.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico a decorrere dal 2025 tiene conto, *se del caso*, dei progressi compiuti nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione **di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni]** e nell'eliminazione delle lacune individuate in materia di attuazione.

Emendamento

3. L'assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico a decorrere dal 2025 tiene conto dei progressi compiuti nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e nell'eliminazione delle lacune individuate in materia di attuazione.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le azioni specifiche sono progetti transnazionali o nazionali in linea con gli obiettivi del presente regolamento, per i quali uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione supplementare per il loro programma.

Emendamento

1. Le azioni specifiche sono progetti transnazionali o nazionali **che apportano un valore aggiunto dell'Unione** in linea con gli obiettivi del presente regolamento, per i quali uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione supplementare per il loro programma.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Lo Stato membro che beneficia del

Emendamento

3. Lo Stato membro che beneficia del

sostegno operativo si conforma all'acquis dell'Unione *in materia di frontiere e visti*.

sostegno operativo si conforma all'acquis dell'Unione.

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Fermo restando l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), il sostegno operativo si concentra *sui compiti e servizi specifici stabiliti* nell'allegato VII.

Emendamento

5. Fermo restando l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), il sostegno operativo si concentra *sulle azioni ammissibili stabilite* nell'allegato VII.

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare *i compiti e servizi specifici stabiliti* nell'allegato VII.

Emendamento

6. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare *le azioni ammissibili stabilite* nell'allegato VII.

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 19

Testo della Commissione

Articolo 19

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto a titolo del presente Strumento sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al [titolo X] del regolamento finanziario.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Non è chiaro quale valore aggiunto apporterebbero le operazioni di finanziamento misto nei settori della gestione delle frontiere e della politica in materia di visti. Non è chiaro in particolare quali azioni sarebbero oggetto di tali operazioni e a che condizioni. La politica dell'Unione in materia di gestione delle frontiere e di visti non dovrebbe dipendere dagli investimenti del settore privato.

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione

Lo Strumento può sostenere misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione. Tali misure possono essere finanziate a un tasso del 100%.

Emendamento

Lo Strumento può sostenere misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione. Tali misure, ***vale a dire misure preparatorie, di sorveglianza, di controllo, di audit, di valutazione e tutte le azioni di assistenza amministrativa e tecnica necessarie per l'attuazione del presente regolamento e, se del caso, con i paesi terzi,*** possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione ***rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando*** promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e ***proporzionate*** destinate ***a pubblici diversi***, tra cui i media e il vasto pubblico.

Emendamento

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e ***significative*** destinate ***a diversi pubblici pertinenti***, tra cui i media e il vasto pubblico ***nelle lingue pertinenti. Al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione, i destinatari di tali finanziamenti fanno riferimento alla loro provenienza quando comunicano informazioni in merito alle azioni in questione. A tale scopo, i destinatari garantiscono che in tutte le comunicazioni destinate ai media e al***

pubblico figuri l'emblema dell'Unione e si menzioni esplicitamente il sostegno finanziario dell'Unione.

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *La* Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione *sul* presente Strumento, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al presente Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento

2. *Al fine di raggiungere un pubblico che sia il più ampio possibile, la* Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione *sull'attuazione del* presente Strumento, sulle singole azioni e sui risultati. *In particolare, la Commissione pubblica informazioni relative allo sviluppo dei programmi annuali e pluriennali dello strumento tematico. La Commissione rende inoltre noto su un sito web pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per il sostegno nell'ambito dello strumento tematico e aggiorna tale elenco almeno ogni tre mesi.* Le risorse finanziarie destinate al presente Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale *relativa all'attuazione* delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento. *In particolare, la Commissione può promuovere le migliori pratiche e uno scambio di informazioni relativamente all'attuazione dello Strumento.*

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 2 in formati aperti e leggibili meccanicamente,

come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati. È possibile ordinare i dati per priorità, obiettivo specifico, costo totale ammissibile delle operazioni, costo totale dei progetti, costo totale delle procedure di appalto, nome del beneficiario e nome del contraente.

^{1bis}Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Spetta agli Stati membri trasmettere alla Commissione le informazioni sullo sviluppo dei programmi di gestione condivisa, da pubblicare sul suo sito web.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. **Lo Strumento fornisce** sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione d'emergenza **derivante** da un'urgente ed eccezionale pressione migratoria in cui si è verificato, si verifica o si potrebbe verificare un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di

1. **La Commissione può decidere, in via eccezionale, di fornire** sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione d'emergenza **debitamente giustificata e in ultima istanza. Tali situazioni possono derivare** da un'urgente ed eccezionale pressione migratoria in cui

paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più Stati membri, in particolare presso sezioni di frontiera dove il livello di impatto è stato individuato come tale da compromettere il funzionamento dell'intero spazio Schengen, o da qualsiasi altra situazione di ***pressione*** urgente ***ed eccezionale*** rientrante nell'ambito d'applicazione del presente regolamento ***che richieda un'azione immediata***.

si è verificato, si verifica o si potrebbe verificare un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più Stati membri, in particolare presso sezioni di frontiera dove il livello di impatto è stato individuato come tale da compromettere il funzionamento dell'intero spazio Schengen, o da qualsiasi altra situazione di ***emergenza debitamente motivata che richieda un'azione*** urgente ***presso le frontiere esterne*** rientrante nell'ambito d'applicazione del presente regolamento. ***La Commissione ne informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio***.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Laddove necessario per condurre le azioni, l'assistenza emergenziale può coprire le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza, ma non prima del 1° gennaio 2021.

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. L'assistenza emergenziale è fornita nel rigoroso rispetto dell'acquis dell'Unione e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono firmatari.

Emendamento 117

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro dello Strumento può essere finanziata anche da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all'azione da un programma dell'Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi ammissibili totali dell'azione e il sostegno dei diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che fissano le condizioni del sostegno

Emendamento

1. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro dello Strumento può essere finanziata anche da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all'azione da un programma dell'Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi ammissibili totali dell'azione e il sostegno dei diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che fissano le condizioni del sostegno ***I contributi di altri programmi dell'Unione alle azioni previste nell'ambito del presente Strumento sono riconosciuti, ove opportuno, nei programmi di lavoro della Commissione o nei programmi nazionali e nelle relazioni annuali in materia di performance.***

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Le **azioni** che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparabili:

Emendamento

2. Le **operazioni** che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparabili:

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

possono ricevere sostegno *dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni] e all'articolo 8 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune]*, purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma in questione. Si applicano le norme del fondo o dello strumento che fornisce il sostegno.

Emendamento

possono ricevere sostegno *dai fondi strutturali dell'Unione* purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma in questione. Si applicano le norme del fondo o dello strumento che fornisce il sostegno.

Emendamento 120

**Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, lettera h), punto i), punto **ii**), del regolamento finanziario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità all'allegato V.

Emendamento

1. Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, lettera h), punto i), punto **iii**), del regolamento finanziario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità all'allegato V, **almeno una volta all'anno**.

Emendamento 121

**Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi previsti dal presente regolamento figurano nell'allegato VIII. Per gli indicatori di

Emendamento

3. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi previsti dal presente regolamento figurano nell'allegato VIII. Per gli indicatori di

output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi per il 2024 e i target finali per il 2029 sono cumulativi.

output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi per il 2024 e i target finali per il 2029 sono cumulativi. ***Per le risorse in regime di gestione concorrente sono utilizzati gli indicatori comuni. Su richiesta, i dati ricevuti dalla Commissione sugli indicatori di output e di risultato sono resi disponibili al Parlamento europeo e al Consiglio.***

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Per le risorse in regime di gestione concorrente, la sorveglianza e le relazioni sono basate sulle tipologie di intervento indicate nell'allegato VI. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti.

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. La Commissione presta particolare attenzione alla sorveglianza delle azioni di paesi terzi, in paesi terzi o in relazione a paesi terzi, conformemente all'articolo 5 e all'articolo 12, paragrafi 10 e 11.

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **La** Commissione **effettua** una valutazione intermedia **e una** valutazione **retrospettiva del presente regolamento, comprese le azioni attuate nell'ambito del presente Strumento.**

Emendamento

1. **Entro il 31 dicembre 2024, la** Commissione **presenta** una valutazione intermedia **dell'attuazione del presente regolamento. La** valutazione **intermedia** **esamina l'efficacia, l'efficienza, la semplificazione e la flessibilità del Fondo. Più in particolare, essa comprende una valutazione:**

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili, in particolare delle relazioni annuali in materia di performance trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 30 e degli indicatori di output e di risultato di cui all'allegato VIII;

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b) del valore aggiunto unionale delle azioni e operazioni attuate nel quadro dello Strumento;

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c) del contributo apportato dallo Strumento per affrontare le sfide esistenti ed emergenti alle frontiere esterne e per sviluppare la politica comune in materia di visti, nonché dell'utilizzo dello Strumento per colmare le lacune individuate dal meccanismo di valutazione di Schengen e dalla valutazione delle vulnerabilità.

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d) del sussistere della pertinenza delle misure di attuazione di cui allegato II e delle azioni di cui all'allegato III e della loro adeguatezza;

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e) della complementarità e della coerenza tra le azioni sostenute a titolo dello Strumento e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione;

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il riesame intermedio tiene conto dei risultati della valutazione retrospettiva

sull'impatto di lungo termine del precedente strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, rientrante nel Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020.

Emendamento 131

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Entro il 31 gennaio 2030, la Commissione effettua una valutazione retrospettiva. Entro la stessa data, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione. La valutazione retrospettiva include una valutazione degli elementi di cui al paragrafo 1. A tale riguardo, l'impatto a più lungo termine dello Strumento è valutato nell'ottica di un'eventuale decisione di rinnovo o modifica di un successivo fondo.

Emendamento 132

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale ***nel rispetto dei termini di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni].***

2. La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale ***in conformità dell'articolo 14 del presente regolamento.***

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. *Nel riesame intermedio e nella valutazione retrospettiva, la Commissione presta particolare attenzione alla valutazione delle azioni condotte da paesi terzi, in tali paesi o in relazione a essi, conformemente all'articolo 5 e all'articolo 12, paragrafi 10 e 11.*

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale in materia di performance **di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni]**. La relazione presentata nel 2023 copre l'attuazione del programma svolto fino al 30 giugno 2022.

Emendamento

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale in materia di performance. La relazione presentata nel 2023 copre l'attuazione del programma svolto fino al 30 giugno 2022. **Gli Stati membri pubblicano tali relazioni su un sito web dedicato e le trasmettono al Parlamento europeo e al Consiglio.**

Emendamento 135

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali, tenuto conto dei dati più recenti **come richiesto dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni]**;

Emendamento

(a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali, tenuto conto dei dati **cumulativi** più recenti **trasmessi alla Commissione**;

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) una ripartizione dei conti annuali del programma nazionale in recuperi, prefinanziamento ai beneficiari finali e spese effettivamente sostenute;

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;

(b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte, ***ivi compresi i pareri motivati emessi dalla Commissione in relazione a una procedura di infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE;***

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la complementarità tra le azioni sostenute dallo Strumento e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione, in particolare ***quelle*** nei paesi terzi o in relazione a tali paesi;

(c) la complementarità, ***il coordinamento e la coerenza*** tra le azioni sostenute dallo Strumento e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione, in particolare ***gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e altri strumenti che apportano finanziamenti*** nei paesi terzi o in relazione a tali paesi;

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) il rispetto dei requisiti in materia di diritti fondamentali;

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) L'attuazione di progetti in un paese terzo o in relazione a un paese terzo.

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni in merito alla relazione annuale in materia di performance entro due mesi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non esprima osservazioni entro tale termine, la relazione s'intende accettata.

3. La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni in merito alla relazione annuale in materia di performance entro due mesi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non esprima osservazioni entro tale termine, la relazione s'intende accettata. ***Una volta che le relazioni sono state accettate, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio le sintesi delle relazioni annuali in materia di performance e le pubblica su un sito web dedicato.***

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 28

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 28

soppresso

Sorveglianza e relazioni

1. *La sorveglianza e le relazioni di cui al titolo IV del regolamento (UE) n.../... [regolamento recante le disposizioni comuni] sono basate sulle tipologie di intervento indicate nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato VI. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare l'allegato VI.*

2. *Gli indicatori comuni sono usati conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 17 e all'articolo 37, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni].*

Emendamento 143

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 12, 15, 25 e 28 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli **8**, 12, 15, 25 e 28 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

Emendamento 144

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di potere di cui agli articoli 12, 15, 25 e 28 in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella

Emendamento

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di potere di cui agli articoli **8**, 12, 15, 25 e 28 in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 145

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 12, 15, 25 e 28 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli **8**, 12, 15, 25 e 28 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 146

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione. Tale disposizione non si applica agli atti di esecuzione di cui all'articolo 27, paragrafo 4.

Emendamento

soppresso

Emendamento 147

Proposta di regolamento Allegato I – punto 6

Testo della Commissione

6. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al paragrafo 1, lettera c), con "frontiere esterne marittime" si intende il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, nei casi in cui siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio per impedire l'immigrazione irregolare o l'ingresso irregolare, con "frontiere esterne marittime" si intende il limite esterno delle zone che presentano una minaccia elevata. La definizione di "frontiere esterne marittime" a tale proposito è determinata tenendo conto dei dati operativi degli ultimi due anni forniti dagli Stati membri interessati. Tale definizione sarà utilizzata esclusivamente ai fini del presente regolamento.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 7 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione

(1) il **70%** per il numero di attraversamenti delle frontiere esterne ai valichi di frontiera autorizzati;

Emendamento

(1) il **60%** per il numero di attraversamenti delle frontiere esterne ai valichi di frontiera autorizzati;

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 7 – lettera a – punto 2

Testo della Commissione

(2) il **30%** per il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l'ingresso alla frontiera esterna;

Emendamento

(2) il **20%** per il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l'ingresso alla frontiera esterna;

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 7 – lettera a – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) il 20 % per il numero di persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o che sono incluse in tali domande in qualità di familiari e la cui domanda è stata trattata mediante la procedura di frontiera di cui all'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis}.

^{1bis} Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 8 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nei casi in cui gli Stati membri non abbiano fornito le statistiche rilevanti, sono usati i dati più recenti disponibili per tali Stati membri. Se per un determinato Stato membro non esiste alcun dato disponibile, la cifra di riferimento è pari a zero.

Nei casi in cui gli Stati membri non abbiano fornito le statistiche rilevanti, sono usati i dati più recenti disponibili per tali Stati membri. Se per un determinato Stato membro non esiste alcun dato disponibile ***o se uno Stato membro non fornisce tali dati per due anni consecutivi***, la cifra di riferimento è pari a zero.

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 9 – lettera d

Testo della Commissione

(d) Nei casi in cui gli Stati membri non abbiano fornito le statistiche rilevanti, sono usati i dati più recenti disponibili per tali Stati membri. Se per un determinato Stato membro non esiste alcun dato disponibile, la cifra di riferimento è pari a zero.

Emendamento

(d) Nei casi in cui gli Stati membri non abbiano fornito le statistiche rilevanti, sono usati i dati più recenti disponibili per tali Stati membri. Se per un determinato Stato membro non esiste alcun dato disponibile *o se uno Stato membro non fornisce tali dati per due anni consecutivi*, la cifra di riferimento è pari a zero.

Emendamento 153

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 10

Testo della Commissione

10. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera fornisce alla Commissione una relazione sulla ripartizione delle risorse per quanto riguarda le frontiere esterne terrestri, le frontiere esterne marittime e gli aeroporti, a norma del paragrafo 1, lettera c).

Emendamento

10. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera fornisce alla Commissione una relazione sulla ripartizione delle risorse per quanto riguarda le frontiere esterne terrestri, le frontiere esterne marittime e gli aeroporti, a norma del paragrafo 1, lettera c). ***La Commissione rende pubblica tale relazione.***

Emendamento 154

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 11 – parte introduttiva

Testo della Commissione

11. Ai fini dell'assegnazione iniziale, la relazione di cui al paragrafo 10 individua il livello medio ***delle minacce a*** ciascuna sezione di frontiera in base alle ultime cifre medie riguardanti i precedenti 36 mesi alla data di applicazione del presente regolamento. Ai fini del riesame intermedio, la relazione di cui al paragrafo 10 individua il livello medio ***delle minacce a*** ciascuna sezione di frontiera in base alle ultime cifre medie riguardanti i precedenti

Emendamento

11. Ai fini dell'assegnazione iniziale, la relazione di cui al paragrafo 10 individua il livello medio ***di impatto su*** ciascuna sezione di frontiera in base alle ultime cifre medie riguardanti i precedenti 36 mesi alla data di applicazione del presente regolamento. Ai fini del riesame intermedio, la relazione di cui al paragrafo 10 individua il livello medio ***di impatto su*** ciascuna sezione di frontiera in base alle ultime cifre medie riguardanti i precedenti

36 mesi disponibili al momento di tale riesame intermedio nel 2024. Essa determina i seguenti specifici fattori di ponderazione per sezione applicando i livelli di **minaccia** di cui al regolamento (UE) n. 1052/2013:

36 mesi disponibili al momento di tale riesame intermedio nel 2024. Essa determina i seguenti specifici fattori di ponderazione per sezione applicando i livelli di **impatto** di cui al regolamento (UE) n. 1052/2013:

Emendamento 155

Proposta di regolamento Allegato I – punto 11 – lettera a

Testo della Commissione

(a) fattore 0,5: **minaccia bassa**;

Emendamento

(a) fattore 0,5: **livello di impatto basso**;

Emendamento 156

Proposta di regolamento Allegato I – punto 11 – lettera b

Testo della Commissione

(b) fattore 3: **minaccia media**;

Emendamento

(b) fattore 3: **livello di impatto medio**;

Emendamento 157

Proposta di regolamento Allegato I – punto 11 – lettera c

Testo della Commissione

(c) fattore 5: **minaccia elevata**;

Emendamento

(c) fattore 5: **livello di impatto alto**

Emendamento 158

Proposta di regolamento Allegato I – punto 11 – lettera d

Testo della Commissione

(d) **fattore 8: minaccia critica.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i. rafforzando la capacità di svolgimento delle verifiche e della sorveglianza alle frontiere esterne, anche con misure volte **a prevenire e individuare la** criminalità transfrontaliera, come il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo;

Emendamento

i. rafforzando la capacità di svolgimento delle verifiche e della sorveglianza alle frontiere esterne, anche con misure volte **ad agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere e, ove opportuno, misure relative alla prevenzione e all'individuazione della** criminalità transfrontaliera, come il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo, **nonché misure di instradamento delle persone bisognose di protezione internazionale o che intendono richiedere tale protezione;**

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii. **sostenendo la ricerca e il soccorso nell'ambito della sorveglianza di frontiera in mare;**

Emendamento

soppresso

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

iii. applicando misure tecniche e operative connesse al controllo di frontiera nello spazio Schengen;

Emendamento

iii. applicando misure tecniche e operative connesse al controllo di frontiera nello spazio Schengen, **a condizione che tali misure non presentino rischi per la libera circolazione;**

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – lettera a – punto v

Testo della Commissione

v. sostenendo, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri che devono affrontare una ***pressione migratoria sproporzionata, già esistente o potenziale, alle frontiere esterne dell'UE***, anche tramite un rinforzo tecnico e operativo, così come l'invio di squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi (hotspot).

Emendamento

v. sostenendo, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri che devono affrontare una ***situazione d'emergenza di cui all'articolo 23***, anche tramite un rinforzo tecnico e operativo, così come l'invio di squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi (hotspot).

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) ***ulteriore rafforzamento della guardia di frontiera e costiera europea, attraverso lo*** sviluppo comune di capacità, appalti congiunti, definizione di norme comuni ed eventuali altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri ***e l'Agenzia*** della guardia di frontiera e costiera europea;

Emendamento

(b) ***rafforzamento dello*** sviluppo comune di capacità, appalti congiunti, definizione di norme comuni ed eventuali altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri ***nell'ottica di un ulteriore sviluppo*** della guardia di frontiera e costiera europea;

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) rafforzamento della cooperazione interagenzie a livello nazionale tra le autorità nazionali responsabili del controllo di frontiera o di compiti svolti alle frontiere, e a livello UE tra gli Stati membri o tra gli Stati membri, da un lato, e

Emendamento

(c) rafforzamento della cooperazione interagenzie a livello nazionale tra le autorità nazionali responsabili del controllo di frontiera o di compiti svolti alle frontiere, e a livello UE tra gli Stati membri o tra gli Stati membri, da un lato, e

i pertinenti organismi, uffici *e* agenzie dell'Unione *o paesi terzi*, dall'altra;

i pertinenti organismi, uffici *o* agenzie dell'Unione, ***comprese le agenzie competenti per le azioni esterne***, dall'altra;

Emendamento 165

Proposta di regolamento Allegato II – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) istituzione, esercizio e manutenzione ***di*** sistemi informatici su larga scala nel settore della gestione delle frontiere, compresa l'interoperabilità di questi sistemi informatici e le loro infrastrutture di comunicazione.

Emendamento

(e) istituzione, esercizio e manutenzione ***dei*** sistemi informatici su larga scala ***già soggetti al diritto dell'Unione*** nel settore della gestione delle frontiere, compresa l'interoperabilità di questi sistemi informatici e le loro infrastrutture di comunicazione, ***e azioni volte a migliorare la qualità dei dati e la trasmissione di informazioni.***

Emendamento 166

Proposta di regolamento Allegato II – punto 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) miglioramento della capacità di rendere assistenza alle persone in pericolo in mare, in particolare sostenendo le operazioni di ricerca e soccorso;

Emendamento 167

Proposta di regolamento Allegato II – punto 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e ter) sostegno alla ricerca e al soccorso nell'ambito della sorveglianza di frontiera in mare;

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) erogazione di servizi efficienti e consoni alle esigenze dei richiedenti il visto, mantenendo nel contempo la sicurezza e l'integrità della procedura di visto;

Emendamento

(a) erogazione di servizi efficienti e consoni alle esigenze dei richiedenti il visto, mantenendo nel contempo la sicurezza e l'integrità della procedura di visto, ***con particolare riguardo per le persone vulnerabili e i bambini;***

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) sostegno agli Stati membri nel rilascio di visti, compresi i visti con validità territoriale limitata rilasciati per motivi umanitari, motivi di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali come anche per i beneficiari di un programma di reinsediamento o ricollocazione dell'Unione, nonché nel pieno adempimento dell'acquis dell'Unione in materia di visti;

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) ***istituzione***, esercizio e manutenzione di sistemi informatici su larga scala nel settore della politica comune in materia di visti, compresa l'interoperabilità di questi sistemi IT e le loro infrastrutture di comunicazione.

Emendamento

(d) ***aggiornamento***, esercizio e manutenzione di sistemi informatici su larga scala nel settore della politica comune in materia di visti, compresa l'interoperabilità di questi sistemi IT e le loro infrastrutture di comunicazione.

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) infrastrutture, edifici, sistemi e servizi necessari ai valichi di frontiera, nei punti di crisi (hotspot) e per la sorveglianza di frontiera tra i valichi di frontiera, per prevenire e contrastare l'attraversamento non autorizzato delle frontiere, l'immigrazione **clandestina** e la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, nonché al fine di garantire un flusso agevole per i viaggiatori in regola;

Emendamento

(a) infrastrutture, edifici, sistemi e servizi necessari ai valichi di frontiera, nei punti di crisi (hotspot) e per la sorveglianza di frontiera tra i valichi di frontiera, per prevenire e contrastare l'attraversamento non autorizzato delle frontiere, l'immigrazione **irregolare** e la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, nonché al fine di garantire un flusso agevole per i viaggiatori in regola **e la gestione efficace dei flussi migratori, comprese misure di instradamento delle persone bisognose di protezione internazionale o che intendono richiedere tale protezione, garantendo sempre un trattamento dignitoso delle persone interessate;**

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) formazione relativa allo sviluppo della gestione europea integrata delle frontiere, o che ad essa contribuisca, tenendo conto delle necessità operative e delle analisi dei rischi e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;

Emendamento

(c) formazione relativa allo sviluppo della gestione europea integrata delle frontiere, o che ad essa contribuisca, tenendo conto delle necessità operative, delle analisi dei rischi e **delle sfide individuate all'interno delle raccomandazioni specifiche per paese, il tutto** nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) distacco di funzionari di collegamento in paesi terzi **come definito nel regolamento (UE) n. .../... [nuovo regolamento ILO]**, e distacco di guardie di frontiera o di altri esperti del settore negli Stati membri o da uno Stato membro a un paese terzo, rafforzamento della cooperazione e della capacità operativa delle reti di esperti o di funzionari di collegamento, così come scambio di migliori prassi e miglioramento della capacità delle reti europee di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare le politiche dell'Unione;

Emendamento

(d) distacco di funzionari di collegamento in paesi terzi e distacco di guardie di frontiera o di altri esperti del settore negli Stati membri o da uno Stato membro a un paese terzo, rafforzamento della cooperazione e della capacità operativa delle reti di esperti o di funzionari di collegamento, così come scambio di migliori prassi e miglioramento della capacità delle reti europee di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare le politiche dell'Unione;

Emendamento 174

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) studi, progetti pilota e altre azioni rilevanti per attuare o sviluppare la gestione europea integrata delle frontiere, incluse misure volte allo sviluppo della guardia di frontiera e costiera europea, così come rafforzamento delle capacità comuni, appalti congiunti, elaborazione di norme comuni e di altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e gli Stati membri;

Emendamento

(e) studi, progetti pilota e altre azioni rilevanti per attuare o sviluppare la gestione europea integrata delle frontiere, incluse misure volte allo sviluppo della guardia di frontiera e costiera europea, così come rafforzamento delle capacità comuni, appalti congiunti, elaborazione di norme comuni e di altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e gli Stati membri, **nonché di misure di instradamento delle persone bisognose di protezione internazionale o che intendono richiedere tale protezione;**

Emendamento 175

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare mediante l'impiego dei risultati dei progetti di ricerca in materia di sicurezza, qualora l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, agendo ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/1624, abbia riconosciuto che tale impiego contribuisce allo sviluppo delle capacità operative della guardia di frontiera e costiera europea;

(f) azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare mediante l'impiego dei risultati dei progetti di ricerca in materia di sicurezza, qualora l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, agendo ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/1624, abbia riconosciuto che tale impiego contribuisce allo sviluppo delle capacità operative della guardia di frontiera e costiera europea. ***Tali metodi innovativi e nuove tecnologie rispettano pienamente i diritti fondamentali e il diritto alla protezione dei dati personali;***

Emendamento 176

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) misure preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche necessarie per attuare le politiche in materia di frontiere esterne, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l'attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e il codice frontiere Schengen, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco, così come misure per attuare le raccomandazioni formulate a seguito di valutazioni della vulnerabilità svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in linea con il regolamento (UE) 2016/1624;

Emendamento

(g) misure preparatorie **e attività** di sorveglianza, amministrative e tecniche necessarie per attuare le politiche in materia di frontiere esterne, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l'attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e il codice frontiere Schengen, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco, così come misure per attuare le raccomandazioni formulate a seguito di valutazioni della vulnerabilità svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in linea con il regolamento (UE) 2016/1624;

Emendamento 177

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione

(h) identificazione, rilevamento delle impronte digitali, registrazione, controlli di sicurezza, debriefing, comunicazione di informazioni, esami medici e screening delle vulnerabilità e, ove necessario, cure mediche così come instradamento dei cittadini di paesi terzi verso la procedura appropriata alle frontiere esterne, ***in particolare nei punti di crisi (hotspot)***;

Emendamento

(h) identificazione, rilevamento delle impronte digitali, registrazione, controlli di sicurezza, debriefing, comunicazione di informazioni, esami medici e screening delle vulnerabilità e, ove necessario, cure mediche così come instradamento dei cittadini di paesi terzi, ***se del caso***, verso la procedura ***di asilo*** appropriata alle frontiere esterne;

Emendamento 178

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – lettera j

Testo della Commissione

(j) sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori;

Emendamento

(j) sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori, ***nel rispetto del principio di non discriminazione***;

Emendamento 179

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(k bis) scambio di buone pratiche ed esperienze, anche riguardo alla protezione dei diritti fondamentali nel contesto delle diverse componenti del controllo delle frontiere, in particolare relativamente all'identificazione, all'assistenza immediata e all'instradamento verso servizi di protezione delle persone vulnerabili;

Emendamento 180

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – lettera k ter (nuova)

(k ter) misure per lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione delle politiche e delle procedure, compresa l'applicazione di strumenti statistici comuni, metodi e indicatori volti a misurare i progressi e a valutare gli sviluppi strategici.

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) formazione del personale consolare e di altro personale che contribuisca alla politica comune in materia di visti e alla cooperazione consolare;

Emendamento

(c) formazione del personale consolare e di altro personale che contribuisca alla politica comune in materia di visti e alla cooperazione consolare, ***anche riguardo al rispetto dei diritti fondamentali, ove opportuno;***

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) scambio di buone pratiche e di esperti, compreso il distacco di esperti, e miglioramento della capacità delle reti di livello europeo di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell'Unione e i suoi obiettivi;

Emendamento

(d) scambio di buone pratiche e di esperti, compreso il distacco di esperti, e miglioramento della capacità delle reti di livello europeo di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell'Unione e i suoi obiettivi, ***segnatamente ai fini della protezione dei diritti fondamentali per quanto riguarda l'identificazione, l'assistenza immediata e l'instradamento verso servizi di protezione delle persone vulnerabili;***

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – lettera g

Testo della Commissione

(g) misure preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche, anche **per** rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l'attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco;

Emendamento

(g) misure preparatorie **e attività** di sorveglianza, amministrative e tecniche, anche **volte a** rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l'attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco;

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – lettera i

Testo della Commissione

(i) sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori;

Emendamento

(i) sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori **nel rispetto del principio di non discriminazione e del diritto alla protezione dei dati personali;**

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – lettera j

Testo della Commissione

(j) sostegno operativo per l'attuazione della politica comune in materia di visti.

Emendamento

(j) sostegno operativo per l'attuazione della politica comune in materia di visti, **nel rispetto del principio di non discriminazione;**

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(j bis) sostegno agli Stati membri nel rilascio di visti, compresi i visti con validità territoriale limitata rilasciati per motivi umanitari, motivi di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali come anche per i beneficiari di un programma di reinsediamento o ricollocazione dell'Unione, nonché nel pieno adempimento dell'acquis dell'Unione in materia di visti.

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori per i sistemi informatici su larga scala nel settore dei visti e delle frontiere;

(g) sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori per i sistemi informatici su larga scala nel settore dei visti e delle frontiere, ***nel rispetto del principio di non discriminazione e del diritto alla protezione dei dati personali;***

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) azioni volte a migliorare la qualità dei dati e l'esercizio da parte degli interessati del diritto di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e restrizione del trattamento dei propri dati personali.

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 3

Testo della Commissione

(3) ***Ulteriore rafforzamento della guardia di frontiera e costiera europea, attraverso*** sviluppo comune di capacità, appalti congiunti, definizione di norme comuni ed eventuali altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri ***e l'Agenzia*** della guardia di frontiera e costiera europea, ***come indicato al paragrafo 1, lettera b), dell'allegato II.***

Emendamento

(3) ***rafforzamento dello*** sviluppo comune di capacità, appalti congiunti, definizione di norme comuni ed eventuali altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri ***nell'ottica di un ulteriore sviluppo*** della guardia di frontiera e costiera europea;

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 5

Testo della Commissione

(5) Misure volte a migliorare l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani e a rafforzare la cooperazione transfrontaliera per individuare i trafficanti nel quadro del controllo di frontiera.

Emendamento

(5) Misure volte a migliorare l'identificazione ***e il sostegno*** delle vittime della tratta di esseri umani e a rafforzare la cooperazione transfrontaliera per individuare i trafficanti nel quadro del controllo di frontiera, ***anche sviluppando e sostenendo meccanismi di protezione e instradamento.***

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Sviluppo di sistemi integrati per la protezione dei minori presso le frontiere esterne e politiche dedicate ai minori migranti in generale, anche mediante un'adeguata formazione del personale e lo scambio di buone pratiche tra gli Stati

membri.

Emendamento 192

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 6

Testo della Commissione

(6) Misure volte a utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, *compresi progetti pilota e follow-up dei progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall'Unione, come indicato all'allegato III.*

Emendamento

(6) Misure volte a utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie *per migliorare la qualità dei dati e l'esercizio da parte degli interessati del diritto di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e restrizione del trattamento dei propri dati personali;*

Emendamento 193

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Misure relative all'identificazione, all'assistenza immediata e all'instradamento verso servizi di protezione delle persone vulnerabili.

Emendamento 194

Proposta di regolamento Allegato V – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

(a) Obiettivo specifico 1 - Sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito di una ripartizione delle responsabilità fra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

individuare l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori:

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Allegato V – lettera a – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Numero di persone che hanno richiesto la protezione internazionale presso i valichi di frontiera

Fonte dei dati: Stati membri

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Allegato V – lettera a – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Numero di persone cui è negato l'ingresso

Fonte dei dati: Stati membri

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Allegato V – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(b) Obiettivo specifico 2 - Sostenere la politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi e ***prevenire*** i rischi in termini di ***migrazione e di*** sicurezza:

(b) Obiettivo specifico 2 - Sostenere la politica comune in materia di visti per ***garantire un approccio più armonizzato tra gli Stati membri nel rilascio dei visti,*** facilitare i viaggi legittimi e ***mitigare*** i rischi in termini di sicurezza.

Emendamento 198

Proposta di regolamento

PE629.515v02-00

90/134

RR\1178047IT.docx

Allegato V – lettera b – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Numero di persone che hanno richiesto la protezione internazionale presso i consolati degli Stati membri

Fonte dei dati: Stati membri

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella 1 – Codici relativi alla dimensione "campo di intervento" – sezione 1 – riga 11 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Misure relative all'identificazione e all'instradamento delle persone vulnerabili

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella 1 – Codici relativi alla dimensione "campo di intervento" – sezione 1 – riga 11 ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Misure relative all'identificazione e all'instradamento di persone bisognose di protezione internazionale o che intendono richiedere tale protezione

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella 1 – Codici relativi alla dimensione "campo di intervento" – sezione 2 – riga 10 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Rilascio di visti umanitari

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Allegato VI – tabella 1 – Codici relativi alla dimensione "campo di intervento" – sezione 3 – riga 003 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualità dei dati e diritti degli interessati di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e restrizione del trattamento dei propri dati personali

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Allegato VII – lettera a – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) costi dei servizi, ***anche nei punti di crisi (hotspot)*** ai sensi del presente regolamento;

(3) costi dei servizi ai sensi del presente regolamento;

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Allegato VIII – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(a) Obiettivo specifico 1 - Sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito di una ripartizione delle responsabilità fra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Allegato VIII – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

(b) Obiettivo specifico 2 - Sostenere la politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi e *prevenire* i rischi in termini di *migrazione e di* sicurezza:

Emendamento

(b) Obiettivo specifico 2 - Sostenere la politica comune in materia di visti per *garantire un approccio più armonizzato tra gli Stati membri nel rilascio dei visti*, facilitare i viaggi legittimi e *mitigare* i rischi in termini di sicurezza.

MOTIVAZIONE

La creazione di uno spazio senza frontiere interne in cui persone e merci possano circolare liberamente rappresenta uno dei maggiori successi dell'Unione europea e uno dei risultati più concreti sia per i cittadini europei che per le imprese. Lo spazio Schengen è una delle modalità fondamentali attraverso cui i cittadini europei possono esercitare la loro libertà e il mercato interno può prosperare e svilupparsi.

Come sancito dai trattati, un adeguato funzionamento e un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbero essere conseguiti, tra l'altro, tramite misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controlli di frontiera alle frontiere esterne dell'Unione, e tramite la politica comune in materia di visti.

Il relatore accoglie pertanto con favore la proposta di uno strumento finanziario per la gestione delle frontiere e i visti rientrante nel Fondo per la gestione integrata delle frontiere, che sarà il successore dell'attuale Fondo Sicurezza interna e disporrà di un bilancio pari a 9,3 miliardi di EUR, il che costituisce un aumento di cinque volte. Lo strumento finanziario è fondamentale, dato che traduce in azioni concrete le politiche dell'Unione a beneficio di tutti i cittadini europei. Esso fornisce un sostegno finanziario per l'attuazione delle politiche, che dovrebbe basarsi sulla solidarietà e su una condivisione equa delle responsabilità tra gli Stati membri, nonché sulla fiducia reciproca tra di essi.

Negli ultimi anni, tuttavia, l'evoluzione delle sfide conosciute dall'Unione europea ha messo in luce gravi carenze nelle politiche dell'UE ed eroso la fiducia tra gli Stati membri. Nonostante il rafforzamento delle frontiere esterne tramite l'introduzione di misure e sistemi informatici nuovi, la fiducia tra gli Stati membri continua ad erodersi e continuano a essere compromessi i principi stessi di solidarietà e condivisione equa delle responsabilità. Il proseguimento dei controlli alle frontiere interne nello spazio Schengen dopo oltre tre anni ne è un esempio.

L'obiettivo della politica dell'Unione in materia di gestione delle frontiere esterne è sviluppare e attuare una gestione europea integrata delle frontiere. Tuttavia, ciò deve avvenire entro limiti definiti e fatte salve adeguate misure di salvaguardia, che devono procedere di pari passo con la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione - una componente fondamentale dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il relatore ritiene che gli obiettivi dello strumento proposto si concentrino eccessivamente sulla sicurezza e non tengano conto dell'esigenza di agevolare i viaggi legittimi. La grande maggioranza delle persone che attraversa attualmente le frontiere esterne è in realtà composta da viaggiatori legittimi e in buona fede che entrano nell'Unione con o senza visto, che rappresentano ben poco per la sicurezza dell'Unione nel suo complesso.

Partendo dagli obiettivi dello Strumento, il relatore ritiene importante garantire una distribuzione equa e trasparente dei finanziamenti tra i due principali obiettivi del Fondo. In quest'ottica, considera opportuno dare maggiore risalto alle azioni e misure più positive della gestione integrata delle frontiere, ad esempio la politica dei visti, non limitandosi alla

sicurezza. È pertanto prudente assicurare un livello minimo di finanziamenti per la politica comune in materia di visti.

Per quanto riguarda gli emendamenti alla proposta della Commissione, il relatore ritiene opportuno rafforzare e modificare il regolamento nel modo illustrato di seguito.

È essenziale che le azioni e le misure finanziate tramite lo Strumento tengano debito conto del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, che il relatore propone di rafforzare significativamente. In considerazione della creazione di tecnologie e sistemi dell'informazione presso le nostre frontiere esterne, si rivela quanto mai necessario il rispetto dei diritti fondamentali delle persone relativamente ai loro dati personali, che dovrebbe essere migliorato.

Il relatore ritiene inoltre estremamente importante ricordare agli Stati membri i loro obblighi internazionali e previsti dalla legislazione dell'UE nel contesto della sorveglianza di frontiera e del principio che vieta il respingimento. Detto principio non si applica solamente sul territorio di uno Stato, ma anche a livello extraterritoriale, incluso in alto mare nel corso di operazioni di ricerca e soccorso. È estremamente importante che tale aspetto sia rafforzato nella relazione.

Analogamente, nel contesto della gestione delle frontiere, ad esempio nei punti di crisi (hotspot), il relatore propone un miglioramento delle disposizioni relative al rispetto del diritto alla protezione internazionale e alla protezione dei gruppi vulnerabili, quali i minori.

Il principio di non discriminazione dovrebbe inoltre essere adeguatamente rafforzato, in particolare per quanto riguarda il trattamento di cittadini di paesi terzi nel contesto della gestione delle frontiere e della politica comune in materia di visti.

L'agevolazione dei viaggi legittimi, anche tramite l'apertura di rotte legali e sicure per l'Europa, contribuirà significativamente a diminuire le pressioni migratorie sull'Unione. Conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo sui visti umanitari nel contesto della politica comune in materia di visti, il relatore ritiene che lo Strumento dovrebbe sostenere gli Stati membri nel rilascio di visti umanitari e l'Unione nell'attuazione di un eventuale regime di visti umanitari europei in futuro. È giunto il momento che gli Stati membri e l'Unione diano l'esempio e impediscano ulteriori perdite di vite umane nel Mediterraneo.

Nel contesto delle azioni volte ad affrontare le sfide con cui deve fare i conti l'Unione, quali le pressioni migratorie, il relatore ritiene che, ai fini dello stanziamento iniziale dei finanziamenti, sia opportuno aggiungere il numero di domande di protezione internazionale alla frontiera tra i criteri che determinano il carico di lavoro alle frontiere esterne.

Per quanto concerne i finanziamenti delle azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi, il relatore considera che tali azioni dovrebbero essere limitate e la loro attuazione soggetta ad adeguate misure di salvaguardia. L'Unione gestisce numerosi strumenti finanziari dedicati alle azioni nei paesi terzi o per tali paesi ed è inoltre il maggiore donatore di aiuti allo sviluppo a livello mondiale. Il relatore ritiene che la gestione europea delle frontiere abbia poco a che fare con la creazione di centri di detenzione in paesi terzi o con l'esternalizzazione della gestione delle frontiere dell'UE verso tali paesi.

Propone analogamente di limitare i finanziamenti per le necessità urgenti e specifiche in caso di emergenze, che dovrebbero essere autorizzati esclusivamente in via eccezionale e con sufficienti misure di salvaguardia per il loro utilizzo.

Ai fini della preparazione e dell'attuazione adeguate delle azioni e delle misure dei programmi di lavoro e dello strumento tematico, è fondamentale la partecipazione attiva della società civile e delle autorità locali e regionali. Il relatore propone di rafforzare tale aspetto del regolamento, nonché lo scambio di migliori pratiche ed esperti, anche riguardo alla protezione dei diritti fondamentali nel contesto delle diverse componenti del controllo delle frontiere.

Il controllo di bilancio è un'importante competenza del Parlamento europeo, dato che chiama a rispondere del loro operato gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione dinanzi ai cittadini europei. È pertanto vitale rafforzare significativamente la trasparenza della spesa nell'ambito dello Strumento.

Infine, il relatore insiste sul fatto che il Parlamento europeo, nel suo ruolo di colegislatore, deve avere accesso a informazioni sufficienti sull'utilizzo del Fondo a fini di controllo. Analogamente, il Parlamento europeo dovrebbe essere pienamente coinvolto nell'attuazione o in qualsiasi modifica relativa agli elementi fondamentali del regolamento, segnatamente tramite un atto delegato nel contesto dei programmi di lavoro, delle azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato, degli indicatori di output, delle valutazioni intermedie e retrospettive e delle relazioni annuali in materia di performance.

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL
RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE)
Quaker Council for European Affairs
Open Society European Policy Institute
Agenzia per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)
Rappresentanza permanente della Lituania presso l'Unione europea

7.12.2018

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti
(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Relatore per parere: Eduard Kukan

BREVE MOTIVAZIONE

Negli ultimi anni, l'UE ha affrontato un numero crescente di sfide in materia di migrazione, mobilità e sicurezza. Al fine di fronteggiare tali questioni, nel maggio 2018 la Commissione ha proposto un incremento sostanziale del finanziamento destinato alla gestione della migrazione e delle frontiere per il periodo dal 2021 al 2027.

La proposta di regolamento che istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti è parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere e si concentra esclusivamente su azioni correlate ai controlli sulle persone nel contesto dei controlli alle frontiere.

In generale, il relatore appoggia la proposta di regolamento che prevede un quadro finanziario per una gestione delle frontiere forte ed efficace, salvaguardando nel contempo la libera circolazione delle persone. Egli è favorevole, in particolare, all'aumento della dotazione finanziaria destinata a tale fondo, a una maggiore flessibilità al fine di contribuire a far fronte in modo più efficace alle sfide in evoluzione, a un'attenzione per la qualità della spesa, nonché a un migliore quadro di monitoraggio e valutazione.

Il relatore è pertanto del parere che lo Strumento, in particolare nella sua dimensione esterna, sia adeguato e risponda alle priorità dell'UE. È opportuno, tuttavia, prestare particolare attenzione al fatto di assicurare la coerenza e promuovere le sinergie tra tale Strumento e ogni altra fonte di finanziamento nel settore della gestione della migrazione e delle frontiere, sia che si tratti degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE o di altri strumenti e fondi dell'UE aventi una dimensione esterna, come il Fondo Asilo e migrazione.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera d),

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera d), **nonché l'articolo 80,**

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Ai sensi dell'articolo 80 del trattato, queste politiche e la loro attuazione dovrebbero essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

Emendamento

(2) Ai sensi dell'articolo 80 del trattato, queste politiche e la loro attuazione dovrebbero essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra **tutti** gli Stati membri **dell'Unione**, anche sul piano finanziario.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Lo Strumento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli obblighi internazionali dell'Unione relativi ai diritti fondamentali.

Emendamento

(15) Lo Strumento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli obblighi internazionali dell'Unione relativi ai diritti fondamentali, **e del principio di non respingimento; inoltre, la sua**

attuazione deve avvenire nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Per rafforzare la complementarità e per consolidare la coerenza delle attività marittime, nonché per evitare una duplicazione di sforzi e ad alleviare i vincoli di bilancio in un settore di attività costose come quello marittimo, lo Strumento dovrebbe sostenere le operazioni marittime di carattere multifunzionale, il cui obiettivo principale è la sorveglianza delle frontiere, ma in cui potrebbero essere perseguiti contemporaneamente anche altri obiettivi.

Emendamento

(33) Per rafforzare la complementarità e per consolidare la coerenza delle attività marittime, nonché per evitare una duplicazione di sforzi e ad alleviare i vincoli di bilancio in un settore di attività costose come quello marittimo, lo Strumento dovrebbe sostenere le operazioni marittime di carattere multifunzionale, il cui obiettivo principale è la sorveglianza delle frontiere, ma in cui potrebbero essere perseguiti ***collegati all'obiettivo principale, come ad esempio la lotta alla tratta degli esseri umani.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

(34) È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dallo Strumento siano attuate in piena sinergia e coerenza con altre azioni esterne all'Unione sostenute dai suoi strumenti di finanziamento esterno, e completino tali azioni. In particolare, l'attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Per quanto riguarda la dimensione esterna, lo Strumento dovrebbe orientare il suo

Emendamento

(34) È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dallo Strumento siano attuate in piena sinergia e coerenza con altre azioni esterne all'Unione sostenute dai suoi strumenti di finanziamento esterno, ***nonché da qualsiasi altro strumento di finanziamento dell'Unione avente una componente relativa alla dimensione esterna, quale ad esempio il Fondo Asilo e migrazione,*** e completino tali azioni. In particolare, l'attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati

sostegno su azioni volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e a potenziare aspetti essenziali delle loro capacità di sorveglianza e gestione delle frontiere in settori di interesse per la politica migratoria e gli obiettivi di sicurezza dell'Unione.

per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Per quanto riguarda la dimensione esterna, lo Strumento dovrebbe orientare il suo sostegno su azioni volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e a potenziare aspetti essenziali delle loro capacità di sorveglianza e gestione delle frontiere in settori di interesse per la politica migratoria e gli obiettivi di sicurezza dell'Unione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Lo strumento dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento.

Emendamento

(37) Lo strumento dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento. ***Al fine di soddisfare i requisiti di trasparenza dei finanziamenti, la Commissione, con la collaborazione degli Stati membri, dovrebbe pubblicare le informazioni relative allo sviluppo dei programmi annuali e pluriennali nell'ambito dello strumento tematico. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a condividere le informazioni in loro possesso sullo sviluppo di programmi in regime di gestione concorrente. Tali informazioni dovrebbero essere centralizzate dalla Commissione e pubblicate su un portale unico.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 43

(43) Parte delle risorse disponibili nell'ambito dello strumento potrebbe essere assegnata anche a programmi degli Stati membri volti all'attuazione di azioni specifiche, in aggiunta alla dotazione iniziale. Tali azioni specifiche dovrebbero essere identificate a livello di Unione e dovrebbero riguardare azioni che presuppongono uno sforzo di cooperazione o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell'Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri: si tratta ad esempio dell'acquisto, tramite i programmi nazionali degli Stati membri, delle attrezzature tecniche necessarie all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per svolgere le sue attività operative; della modernizzazione del trattamento delle domande di visto; dello sviluppo di nuovi sistemi IT su larga scala e della creazione di interoperabilità fra tali strumenti. Queste azioni specifiche saranno definite dalla Commissione nei suoi programmi di lavoro.

(43) Parte delle risorse disponibili nell'ambito dello strumento potrebbe essere assegnata anche a programmi degli Stati membri volti all'attuazione di azioni specifiche, in aggiunta alla dotazione iniziale. Tali azioni specifiche dovrebbero essere identificate a livello di Unione e dovrebbero riguardare azioni che presuppongono uno sforzo di cooperazione ***tra gli Stati membri*** o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell'Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri: si tratta ad esempio dell'acquisto, tramite i programmi nazionali degli Stati membri, delle attrezzature tecniche necessarie all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per svolgere le sue attività operative; della modernizzazione del trattamento delle domande di visto; dello sviluppo di nuovi sistemi IT su larga scala e della creazione di interoperabilità fra tali strumenti. Queste azioni specifiche saranno definite dalla Commissione nei suoi programmi di lavoro.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

1. Nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, l'obiettivo strategico dello Strumento è garantire una gestione europea integrata delle frontiere solida ed efficace, tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, nel pieno rispetto degli impegni dell'Unione relativi ai diritti fondamentali, contribuendo in tal modo a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione.

1. Nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, l'obiettivo strategico dello Strumento è garantire una gestione europea integrata delle frontiere solida ed efficace, tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, nel pieno rispetto degli impegni dell'Unione relativi ai diritti fondamentali, contribuendo in tal modo a garantire un elevato livello di sicurezza ***e protezione*** nell'Unione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito di una ripartizione delle responsabilità fra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori;

Emendamento

a) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito di una ripartizione delle responsabilità fra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori **garantendo nel contempo il rispetto del diritto di asilo e attuando i principi di solidarietà e di equa ripartizione degli oneri;**

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le azioni finanziate a titolo dello Strumento sono attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana. In particolare, le azioni rispettano le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati, la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), il principio di equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi, il diritto di asilo e di protezione internazionale, il principio di non respingimento e gli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dalla loro adesione agli strumenti internazionali, quali la

Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Nell'attuare le misure finanziate nell'ambito dello Strumento connesse alla sorveglianza della frontiera marittima, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai loro obblighi, a norma del diritto marittimo internazionale, di fornire assistenza alle persone in difficoltà. A tale riguardo, le apparecchiature e i sistemi sostenuti nell'ambito dello Strumento possono essere utilizzati nelle situazioni di ricerca e salvataggio che possono presentarsi durante un'operazione di sorveglianza della frontiera marittima, contribuendo in tal modo a garantire la protezione e il salvataggio in mare.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti attività, politiche e priorità dell'Unione e sia complementare rispetto agli altri strumenti dell'Unione.

2. La Commissione, ***il Parlamento europeo*** e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti attività, politiche e priorità dell'Unione e sia complementare rispetto agli altri strumenti dell'Unione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione stabilisce l'importo totale disponibile per lo strumento tematico nell'ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell'Unione.

Emendamento

5. La Commissione, **previa consultazione del Parlamento europeo**, stabilisce l'importo totale disponibile per lo strumento tematico nell'ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell'Unione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione adotta decisioni di finanziamento di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente dello strumento di cui al paragrafo 1. Le decisioni di finanziamento stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

Emendamento

6. La Commissione, **previa consultazione del Parlamento europeo**, adotta decisioni di finanziamento di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente dello strumento di cui al paragrafo 1. Le decisioni di finanziamento stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. A seguito dell'adozione della decisione di finanziamento di cui al paragrafo 3, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi attuati in regime di gestione concorrente.

Emendamento

7. A seguito dell'adozione della decisione di finanziamento di cui al paragrafo 3, la Commissione, **previa consultazione del Parlamento europeo**, può modificare di conseguenza i programmi attuati in regime di gestione concorrente.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente sezione si applica alla parte della dotazione finanziaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e alle risorse addizionali da attuare in regime di gestione concorrente conformemente alla decisione della Commissione riguardante lo strumento tematico di cui all'articolo 8.

Emendamento

1. La presente sezione si applica alla parte della dotazione finanziaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e alle risorse addizionali da attuare in regime di gestione concorrente conformemente alla decisione della Commissione, **adottata previa consultazione del Parlamento europeo**, riguardante lo strumento tematico di cui all'articolo 8.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione **garantisce** che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e se del caso eu-LISA siano associate al processo di sviluppo dei programmi degli Stati membri in una fase precoce, nella misura in ciò rientra nelle competenze delle agenzie.

Emendamento

2. La Commissione **e il Parlamento europeo garantiscono** che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e se del caso eu-LISA siano associate al processo di sviluppo dei programmi degli Stati membri in una fase precoce, nella misura in ciò rientra nelle competenze delle agenzie.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione consulta l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sui progetti di programmi con un'attenzione particolare per le attività rientranti nel sostegno operativo in linea con l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), per garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

delle agenzie e quelle degli Stati membri per quanto riguarda la gestione delle frontiere, così come per evitare il doppio finanziamento e garantire efficienza sotto il profilo dei costi.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione **può** associare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e se del caso, eu-LISA ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare **per** garantire che le azioni attuate con il sostegno dello Strumento siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

Emendamento

4. La Commissione **e il Parlamento europeo possono** associare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e, se del caso, eu-LISA ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare **al fine di** garantire che le azioni attuate con il sostegno dello Strumento siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 12 – parte introduttiva

Testo della Commissione

12. Per quanto riguarda le attrezzature operative, compresi i mezzi di trasporto e i sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro acquistati con il sostegno del presente Strumento, si applicano le seguenti disposizioni:

Emendamento

12. Per quanto riguarda le attrezzature operative, compresi i mezzi di trasporto e i sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro, **e per le operazioni di ricerca e salvataggio**, acquistati con il sostegno del presente Strumento, si applicano le seguenti disposizioni:

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 13

Testo della Commissione

13. La formazione in materia di gestione delle frontiere realizzata con il sostegno del presente Strumento si basa sui rilevanti standard comuni europei, armonizzati e di qualità, in materia di formazione e di istruzione per le guardie di frontiera e costiere.

Emendamento

13. La formazione in materia di gestione delle frontiere realizzata con il sostegno del presente Strumento si basa sui rilevanti standard comuni europei, armonizzati e di qualità, in materia di formazione e di istruzione per le guardie di frontiera e costiere, ***tenendo in particolare considerazione le questioni concernenti i diritti umani e le convenzioni internazionali relative a tali questioni.***

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nel 2024 la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui al punto 1, lettera c) e ai punti da 2 a 11 dell'allegato I. Tale assegnazione è basata sui più recenti dati statistici disponibili per i criteri di cui al punto 1, lettera c) e ai punti da 2 a 11 dell'allegato I. Il finanziamento ha effetto per il periodo a decorrere dall'anno civile 2025.

Emendamento

1. Nel 2024 la Commissione, ***previa consultazione del Parlamento europeo,*** assegna ai programmi degli Stati membri interessati l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui al punto 1, lettera c) e ai punti da 2 a 11 dell'allegato I. Tale assegnazione è basata sui più recenti dati statistici disponibili per i criteri di cui al punto 1, lettera c) e ai punti da 2 a 11 dell'allegato I. Il finanziamento ha effetto per il periodo a decorrere dall'anno civile 2025.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico a decorrere dal 2025 tiene conto, se del caso, dei progressi compiuti nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di

Emendamento

3. L'assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico a decorrere dal 2025 tiene conto, se del caso, dei progressi compiuti nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di

cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni] e nell'eliminazione delle lacune individuate in materia di attuazione.

cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni] e nell'eliminazione delle lacune individuate in materia di attuazione. ***I programmi saranno soggetti a un riesame intermedio in conformità degli articoli 14 e 40 del regolamento (UE) n. ... / ... [regolamento recante le disposizioni comuni] e dell'articolo 26 del presente regolamento.***

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri giustificano nel programma e nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo 27 l'uso del sostegno operativo per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Prima dell'approvazione del programma, e previa consultazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per quanto riguarda le competenze dell'Agenzia a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l'intenzione di usare il sostegno operativo, tenendo conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e, se del caso, delle informazioni disponibili alla luce delle valutazioni Schengen e delle valutazioni della vulnerabilità, incluse le raccomandazioni a seguito di valutazioni Schengen e di valutazioni della vulnerabilità.

Emendamento

4. Gli Stati membri giustificano nel programma e nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo 27 l'uso del sostegno operativo per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Prima dell'approvazione del programma, e previa consultazione ***del Parlamento europeo e*** dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per quanto riguarda le competenze dell'Agenzia a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l'intenzione di usare il sostegno operativo, tenendo conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e, se del caso, delle informazioni disponibili alla luce delle valutazioni Schengen e delle valutazioni della vulnerabilità, incluse le raccomandazioni a seguito di valutazioni Schengen e di valutazioni della vulnerabilità.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione

Lo Strumento può sostenere misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione. Tali misure possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

Emendamento

Lo Strumento può sostenere misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione, **previa consultazione del Parlamento europeo**. Tali misure possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

Emendamento 26

**Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

Emendamento

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, **la trasparenza e la tracciabilità** in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

Emendamento 27

**Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, lettera h), punto i), punto ii), del regolamento **finanziario**, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità all'allegato V.

Emendamento

1. Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, lettera h), punto i), punto ii), del regolamento **(UE, Euratom) 2018/1046^{1 bis} del Parlamento europeo e del Consiglio**, la Commissione trasmette **su base annuale** al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità all'allegato V.

^{1 bis} Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili

al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva del presente regolamento, comprese le azioni attuate nell'ambito del presente Strumento.

Emendamento

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva del presente regolamento, comprese le azioni attuate nell'ambito del presente Strumento. ***I risultati della valutazione sono trasmessi senza indugio al Parlamento europeo.***

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Dopo il riesame intermedio e la valutazione retrospettiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

a) una relazione di valutazione intermedia sull'attuazione del presente regolamento entro il giugno 2024; tale relazione di valutazione intermedia comprende la valutazione del riesame intermedio svolto conformemente al presente regolamento e al regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni];

b) una relazione di valutazione ex post

sugli effetti del presente regolamento e dei regolamenti specifici in seguito al completamento dei programmi nazionali, entro il 30 giugno 2027.

Il Parlamento europeo invita la Commissione a partecipare a un dialogo strutturato sul riesame intermedio e sulla valutazione ex post.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale in materia di performance di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni]. La relazione presentata nel 2023 copre l'attuazione del programma svolto fino al 30 giugno 2022.

Emendamento

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione *e al Parlamento europeo* la relazione annuale in materia di performance di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni]. La relazione presentata nel 2023 copre l'attuazione del programma svolto fino al 30 giugno 2022.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 32 – comma 2

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 *fino al 31 dicembre 2027*.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) lo scambio delle migliori pratiche per valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche e gli obiettivi dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali nel contesto delle diverse componenti del controllo di frontiera, segnatamente in merito all'identificazione, alla fornitura di assistenza immediata alle persone vulnerabili, in particolare donne, bambini e minori non accompagnati, nonché alla loro consegna ai servizi di protezione;

Emendamento 33

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Misure volte a migliorare l'interoperabilità dei sistemi informatici e delle reti di comunicazione.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti
Riferimenti	COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 2.7.2018
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 2.7.2018
Relatore per parere Nomina	Eduard Kukan 10.7.2018
Esame in commissione	21.11.2018
Approvazione	6.12.2018
Esito della votazione finale	+ : 33 - : 4 0 : 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Petras Auštrevičius, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Asim Ademov, Tanja Fajon, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

33	+
ALDE	Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš
EFDD	Aymeric Chauprade
PPE	Asim Ademov, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski
S&D	Tanja Fajon, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Soraya Post, Janusz Zemke
Verts/ALE	Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

4	-
GUE/NGL	Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat
NI	Georgios Epitideios

3	0
ECR	Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen
PPE	László Tőkés

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

6.11.2018

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Relatore per parere: Monika Hohlmeier

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) L'Unione europea sta attualmente affrontando importanti sfide nei settori della gestione delle frontiere, della protezione delle frontiere e della politica dei visti. Nella sua risoluzione del 14 marzo 2018, il Parlamento europeo ha ribadito la sua priorità rappresentata dal rafforzamento delle frontiere esterne e dalla fornitura di risorse adeguate ai futuri fondi nei settori dell'asilo e della migrazione. Sarà possibile realizzare un'Europa più forte e più ambiziosa soltanto dotandola di maggiori risorse finanziarie, il che richiede un continuo sostegno alle politiche esistenti, un

aumento delle risorse destinate ai programmi faro dell'Unione e responsabilità ulteriori che devono essere associate a risorse finanziarie supplementari. I nuovi compiti e l'intensificazione degli sforzi necessitano di un aumento dei mezzi finanziari, delle attrezzature tecniche e dell'organico per i rispettivi programmi e agenzie, nonché per gli Stati membri interessati.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per promuovere l'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere definita dai suoi elementi conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1624 (controllo di frontiera; ricerca e soccorso durante la sorveglianza delle frontiere; analisi dei rischi; cooperazione tra gli Stati membri (sostenuta e coordinata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera); cooperazione interagenzie (compreso lo scambio regolare di informazioni); cooperazione con i paesi terzi; misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al controllo di frontiera e destinate ad affrontare meglio l'immigrazione irregolare e a combattere la criminalità transfrontaliera; uso di tecnologie avanzate; meccanismi di controllo della qualità e di solidarietà), e per garantire che essa diventi una realtà operativa, gli Stati membri dovrebbero ricevere un adeguato sostegno finanziario dall'Unione.

Emendamento

(10) Per promuovere l'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere definita dai suoi elementi conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1624 (controllo di frontiera; ricerca e soccorso durante la sorveglianza delle frontiere; analisi dei rischi; cooperazione tra gli Stati membri (sostenuta e coordinata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera); cooperazione interagenzie (compreso lo scambio regolare di informazioni) **e cooperazione con l'azione esterna dell'UE, ad esempio la gestione civile delle crisi, nonché** cooperazione con i paesi terzi; misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al controllo di frontiera e destinate ad affrontare meglio l'immigrazione irregolare e a combattere la criminalità transfrontaliera; uso di tecnologie avanzate; meccanismi di controllo della qualità e di solidarietà), e per garantire che essa diventi una realtà operativa, gli Stati membri dovrebbero ricevere un adeguato sostegno finanziario dall'Unione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e di facilitare gli attraversamenti legittimi delle frontiere esterne, lo Strumento dovrebbe contribuire allo sviluppo di una gestione europea integrata delle frontiere che includa tutte le misure in materia di politica, diritto, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, valutazione della situazione e dei cambiamenti a livello dei punti di transito dei flussi migratori irregolari, personale, attrezzature e tecnologia, adottate a diversi livelli dalle autorità competenti degli Stati membri e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in cooperazione con altri soggetti, quali paesi terzi e altri organi dell'UE, in particolare l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), Europol e le organizzazioni internazionali.

Emendamento

(17) Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e di facilitare gli attraversamenti legittimi delle frontiere esterne, lo Strumento dovrebbe contribuire allo sviluppo di una gestione europea integrata delle frontiere che includa tutte le misure in materia di politica, diritto, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, valutazione della situazione e dei cambiamenti a livello dei punti di transito dei flussi migratori irregolari, personale, attrezzature e tecnologia, adottate a diversi livelli dalle autorità competenti degli Stati membri e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in cooperazione con altri soggetti, quali paesi terzi e altri organi dell'UE, in particolare l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), Europol, **la gestione delle crisi dell'UE**, e le organizzazioni internazionali.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Le nuove sfide e i compiti supplementari richiedono che le agenzie coinvolte nella gestione delle frontiere siano dotate dei finanziamenti e dell'organico necessari. Oltre a giovani professionisti, dovrebbero anche essere assunti esperti qualificati degli Stati membri inquadrati in base alla loro esperienza.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) Dato il forte legame che unisce la gestione delle frontiere e dei visti con altri ambiti strategici, come il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca o il programma UE di lotta antifrode, è opportuno che la Commissione garantisca un approccio fortemente coordinato, possibili sinergie e la trasparenza delle rispettive spese. Regole chiare e trasparenti dovrebbero evitare il doppio finanziamento.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dallo Strumento siano attuate in piena sinergia e coerenza con altre azioni esterne all'Unione sostenute dai suoi strumenti di finanziamento esterno, e completino tali azioni. In particolare, l'attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Per quanto riguarda la dimensione esterna, lo Strumento dovrebbe orientare il suo sostegno su azioni volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e a potenziare aspetti essenziali delle loro capacità di sorveglianza e gestione delle frontiere in settori di interesse per la politica migratoria e gli obiettivi di sicurezza dell'Unione.

(34) È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dallo Strumento siano attuate in piena sinergia e coerenza con altre azioni esterne all'Unione sostenute dai suoi strumenti di finanziamento esterno, e completino tali azioni. In particolare, l'attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Per quanto riguarda la dimensione esterna, lo Strumento dovrebbe orientare il suo sostegno su azioni volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi, **anche attraverso la partecipazione alla gestione civile delle crisi**, e a potenziare aspetti essenziali delle loro capacità di sorveglianza e gestione delle frontiere in settori di interesse per la politica migratoria e gli obiettivi di sicurezza dell'Unione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali per i programmi degli Stati membri calcolati sulla base dei criteri di cui all'allegato I, che rispecchino la lunghezza e i livelli di minaccia delle sezioni delle frontiere terrestri e marittime, il carico di lavoro agli aeroporti e ai consolati così come il numero di consolati.

Emendamento

(38) Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali per i programmi degli Stati membri calcolati sulla base dei criteri di cui all'allegato I, che rispecchino la lunghezza e i livelli di minaccia, **basati su dati recenti e dati storici**, delle sezioni delle frontiere terrestri e marittime, il carico di lavoro agli aeroporti e ai consolati così come il numero di consolati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) Il riesame intermedio dovrebbe essere utilizzato per valutare l'efficacia e il valore aggiunto dell'UE dei programmi, risolvere i problemi emersi durante la prima fase e fornire una visione d'insieme trasparente dell'attuazione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 bis) Alla luce della drammatica esperienza che negli ultimi anni l'Unione europea ha affrontato in termini di sfide in materia di visti e di gestione delle frontiere e della mancanza di finanziamenti flessibili per far fronte a

tali sfide, lo strumento tematico dovrebbe essere disponibile per le nuove imminenti sfide e per creare valore aggiunto dell'UE senza esaurire i margini disponibili e gli strumenti di flessibilità.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Parte delle risorse disponibili nell'ambito dello strumento potrebbe essere assegnata anche a programmi degli Stati membri volti all'attuazione di azioni specifiche, in aggiunta alla dotazione iniziale. Tali azioni specifiche dovrebbero essere identificate a livello di Unione e dovrebbero riguardare azioni che presuppongono uno sforzo di cooperazione o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell'Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri: si tratta ad esempio dell'acquisto, tramite i programmi nazionali degli Stati membri, delle attrezzature tecniche necessarie all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per svolgere le sue attività operative; della modernizzazione del trattamento delle domande di visto; dello sviluppo di nuovi sistemi IT su larga scala e della creazione di interoperabilità fra tali strumenti. Queste azioni specifiche saranno definite dalla Commissione nei suoi programmi di lavoro.

Emendamento

(43) Parte delle risorse disponibili nell'ambito dello strumento potrebbe essere assegnata anche a programmi degli Stati membri volti all'attuazione di azioni specifiche, in aggiunta alla dotazione iniziale. Tali azioni specifiche dovrebbero essere identificate a livello di Unione e dovrebbero riguardare azioni che presuppongono uno sforzo di cooperazione o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell'Unione ***o la partecipazione alla sua azione esterna tra cui la gestione civile delle crisi***, che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri: si tratta ad esempio dell'acquisto, tramite i programmi nazionali degli Stati membri, delle attrezzature tecniche necessarie all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per svolgere le sue attività operative; della modernizzazione del trattamento delle domande di visto; dello sviluppo di nuovi sistemi IT su larga scala e della creazione di interoperabilità fra tali strumenti. Queste azioni specifiche saranno definite dalla Commissione nei suoi programmi di lavoro.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 57

Testo della Commissione

(57) Data ***l'importanza*** di affrontare i cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e ***gli*** obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente Strumento contribuirà alla presa in considerazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25% delle spese di bilancio dell'UE al sostegno di obiettivi climatici. Le relative azioni saranno identificate nel corso della preparazione e dell'attuazione dello Strumento e saranno nuovamente valutate nell'ambito dei pertinenti processi di valutazione e riesame.

Emendamento

(57) Data ***l'urgenza*** di affrontare i cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e ***di porsi all'avanguardia nella realizzazione degli*** obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ***inclusa la parità di genere***, il presente Strumento contribuirà alla presa in considerazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare ***almeno*** il 25 % ***nel periodo del QFP 2021-2027 e il 30 % quanto prima, e comunque entro il 2027***, delle spese di bilancio dell'UE al sostegno di obiettivi climatici. Le relative azioni saranno identificate nel corso della preparazione e dell'attuazione dello Strumento e saranno nuovamente valutate nell'ambito dei pertinenti processi di valutazione e riesame.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(58 bis) È importante garantire la sana gestione finanziaria e la certezza giuridica durante il periodo di transizione e durante tutto il periodo di attuazione dello Strumento. Le azioni intraprese durante il periodo 2014-2020 non dovrebbero essere interrotte durante la transizione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle

(Non concerne la versione italiana)

frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito di una ripartizione delle responsabilità fra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori;

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, lo Strumento è attuato mediante le misure di attuazione di cui all'allegato II.

Emendamento

3. Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, lo Strumento è attuato, ***tra l'altro***, mediante le misure di attuazione di cui all'allegato II.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3 e in linea con le misure di attuazione di cui all'allegato II, lo Strumento sostiene in particolare le azioni elencate nell'allegato III.

Emendamento

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3 e, ***se del caso***, in linea con le misure di attuazione di cui all'allegato II, lo Strumento sostiene in particolare le azioni elencate nell'allegato III.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'attuazione dello Strumento non comporta oneri amministrativi elevati che incidono negativamente sulla sua

efficacia o che impediscono agli Stati membri di recuperare finanziamenti.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. La Commissione e gli Stati membri collaborano all'attuazione dello Strumento. La Commissione crea uno sportello informativo e un punto di contatto al fine di fornire assistenza agli Stati membri e contribuire all'efficace assegnazione dei finanziamenti.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo 2021-2027 ammonta a 8 018 000 000 EUR a prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo 2021-2027 ammonta a **7 087 760 000 EUR a prezzi 2018** (8 018 000 000 EUR a prezzi correnti).

Motivazione

Si propone di modificare la dotazione finanziaria in linea con le risoluzioni del Parlamento europeo del 14 marzo e del 30 maggio sul prossimo QFP, sulla base di una ripartizione tecnica preliminare per programma che potrebbe essere oggetto di ulteriori adeguamenti, nel rispetto della posizione globale del Parlamento europeo definita in tali risoluzioni e del livello complessivo dell'1,3 % dell'RNL dell'UE-27.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) 4 811 000 000 EUR sono stanziati per i programmi attuati in regime di gestione concorrente, di cui 157 200 000 EUR per il regime di transito speciale di cui all'articolo 16, attuato in regime di gestione concorrente;

Emendamento

(a) **4 252 833 000 a prezzi 2018**
(4 811 000 000 EUR **a prezzi correnti**) sono stanziati per i programmi attuati in regime di gestione concorrente, di cui **138 962 000 EUR a prezzi 2018** (157 200 000 EUR **a prezzi correnti**) per il regime di transito speciale di cui all'articolo 16, attuato in regime di gestione concorrente;

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) 3 207 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico.

Emendamento

(b) **2 834 927 000 EUR a prezzi 2018**
(3 207 000 000 EUR **a prezzi correnti**) sono stanziati per lo strumento tematico.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) 4 009 000 000 EUR agli Stati membri conformemente ai criteri di cui all'allegato I;

Emendamento

(a) **3 543 880 000 EUR a prezzi 2018**
(4 009 000 000 EUR **a prezzi correnti**) agli Stati membri conformemente ai criteri di cui all'allegato I;

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) 802 000 000 EUR agli Stati membri per l'adeguamento delle dotazioni per i programmi di cui all'articolo 13, paragrafo

Emendamento

(b) **708 953 000 EUR a prezzi 2018**
(802 000 000 EUR **a prezzi correnti**) agli Stati membri per l'adeguamento delle

1. dotazioni per i programmi di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100% del totale delle spese ammissibili per l'assistenza emergenziale.

Emendamento

5. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100% del totale delle spese ammissibili per l'assistenza emergenziale, ***inclusa la partecipazione attraverso la gestione civile delle crisi.***

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Lo Stato membro che decida di attuare progetti sostenuti dallo Strumento con un paese terzo o in un paese terzo consulta la Commissione prima dell'avvio del progetto.

Emendamento

10. Lo Stato membro che decida di attuare progetti sostenuti dallo Strumento, ***inclusa la partecipazione alla gestione civile delle crisi,*** con un paese terzo o in un paese terzo consulta la Commissione prima dell'avvio del progetto.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. Qualora uno Stato membro decida di attuare azioni con un paese terzo o in un paese terzo, con il sostegno dello Strumento, in materia di sorveglianza, individuazione, identificazione, localizzazione, prevenzione e intercettazione degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere al fine di

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

individuare, prevenire e combattere l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera o di contribuire alla protezione e a salvare la vita dei migranti, esso garantisce di aver notificato alla Commissione ogni accordo di cooperazione bilaterale o multilaterale con tale paese terzo conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1052/2013.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 12 – lettera c

Testo della Commissione

(c) gli Stati membri possono decidere di acquistare **materiale per operazioni marittime** multifunzionali **con il sostegno dello Strumento**, a condizione che tale materiale, quando usato dalle autorità nazionali competenti, sia utilizzato per operazioni di sorveglianza di frontiera almeno per il 60% del periodo totale di utilizzo a fini nazionali nel corso di un anno. **Tale** materiale è registrato nel parco di attrezzature tecniche dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al fine di rendere tali risorse disponibili conformemente all'articolo 39, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1624;

Emendamento

(c) gli Stati membri possono decidere di acquistare **beni** multifunzionali **o sviluppare sistemi TIC**, a condizione che tale materiale, quando usato dalle autorità nazionali competenti, sia utilizzato per operazioni di sorveglianza di frontiera almeno per il 60% del periodo totale di utilizzo a fini nazionali nel corso di un anno. **Il** materiale è registrato nel parco di attrezzature tecniche dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al fine di rendere tali risorse disponibili conformemente all'articolo 39, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1624;

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono decidere di acquistare attrezzature o sviluppare sistemi TIC per un utilizzo multifunzionale, a condizione che tali materiali e sistemi, se utilizzati dalle autorità nazionali pertinenti, siano per lo

più utilizzati per le azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo o dello strumento. I costi di tali azioni possono essere inclusi totalmente nel Fondo o strumento.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi dello Strumento nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare l'allegato VIII allo scopo di rivedere e integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione, anche in relazione alle informazioni che gli Stati membri devono fornire.

Emendamento

5. Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi dello Strumento nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare l'allegato VIII allo scopo di rivedere e integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione, anche in relazione alle informazioni che gli Stati membri devono fornire. ***Come base del riesame, la Commissione tiene conto del miglioramento dell'attuazione dei progetti, della qualità della spesa, della riduzione degli oneri amministrativi inutili, dell'efficacia dell'assistenza agli Stati membri e delle priorità generali del Fondo sicurezza interna per quanto riguarda le frontiere e i visti.***

Emendamento 29

Proposta di regolamento Allegato I – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

7. Ai fini dell'assegnazione iniziale del finanziamento, la valutazione del carico di lavoro si basa sulle ultime cifre medie riguardanti i precedenti 36 mesi disponibili alla data di applicazione del presente

Emendamento

7. Ai fini dell'assegnazione iniziale del finanziamento, la valutazione del carico di lavoro si basa sulle ultime cifre medie riguardanti i precedenti 36 mesi ***e i dati storici*** disponibili alla data di applicazione

regolamento. Ai fini del riesame intermedio, la valutazione del carico di lavoro si basa sulle ultime cifre medie **riguardanti i precedenti 36 mesi** disponibili al momento di tale riesame intermedio nel 2024. La valutazione del carico di lavoro si basa sui seguenti fattori:

del presente regolamento. Ai fini del riesame intermedio, la valutazione del carico di lavoro si basa sulle ultime cifre medie **e storiche** disponibili al momento di tale riesame intermedio nel 2024. La valutazione del carico di lavoro si basa sui seguenti fattori:

Emendamento 30

Proposta di regolamento Allegato I – paragrafo 11 – parte introduttiva

Testo della Commissione

11. Ai fini dell'assegnazione iniziale, la relazione di cui al paragrafo 10 individua il livello medio delle minacce a ciascuna sezione di frontiera in base alle ultime cifre medie riguardanti i precedenti 36 mesi alla data di applicazione del presente regolamento. Ai fini del riesame intermedio, la relazione di cui al paragrafo 10 individua il livello medio delle minacce a ciascuna sezione di frontiera in base alle ultime cifre medie **riguardanti i precedenti 36 mesi** disponibili al momento di tale riesame intermedio nel 2024. Essa determina i seguenti specifici fattori di ponderazione per sezione applicando i livelli di minaccia di cui al regolamento (UE) n. 1052/2013:

Emendamento

11. Ai fini dell'assegnazione iniziale, la relazione di cui al paragrafo 10 individua il livello medio delle minacce a ciascuna sezione di frontiera in base alle ultime cifre medie riguardanti i precedenti 36 mesi **e ai dati storici** alla data di applicazione del presente regolamento. Ai fini del riesame intermedio, la relazione di cui al paragrafo 10 individua il livello medio delle minacce a ciascuna sezione di frontiera in base alle ultime cifre medie **e storiche** disponibili al momento di tale riesame intermedio nel 2024. Essa determina i seguenti specifici fattori di ponderazione per sezione applicando i livelli di minaccia di cui al regolamento (UE) n. 1052/2013:

Emendamento 31

Proposta di regolamento Allegato II – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) rafforzamento della cooperazione interagenzie a livello nazionale tra le autorità nazionali responsabili del controllo di frontiera o di compiti svolti alle frontiere, e a livello UE tra gli Stati membri o tra gli Stati membri, da un lato, e i pertinenti organismi, uffici e agenzie

Emendamento

(c) rafforzamento della cooperazione interagenzie a livello nazionale tra le autorità nazionali responsabili del controllo di frontiera o di compiti svolti alle frontiere, e a livello UE tra gli Stati membri o tra gli Stati membri, da un lato, e i pertinenti organismi, uffici e agenzie

dell'Unione o paesi terzi, dall'altra;

dell'Unione, ***incluse l'azione e le attività esterne***, o paesi terzi, dall'altra;

Emendamento 32

Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) formazione relativa allo sviluppo della gestione europea integrata delle frontiere, o che ad essa contribuisca, tenendo conto delle necessità operative e delle analisi dei rischi e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;

Emendamento

(c) formazione relativa allo sviluppo della gestione europea integrata delle frontiere, o che ad essa contribuisca, ***anche ai fini della gestione civile delle crisi***, tenendo conto delle necessità operative e delle analisi dei rischi e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;

Emendamento 33

Proposta di regolamento Allegato IV – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Misure volte a migliorare l'interoperabilità dei sistemi informatici e delle reti di comunicazione.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti
Riferimenti	COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 2.7.2018
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 2.7.2018
Relatore per parere Nomina	Monika Hohlmeier 28.6.2018
Esame in commissione	26.9.2018
Approvazione	5.11.2018
Esito della votazione finale	+: 23 -: 2 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Marco Zanni
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Michael Detjen

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

23	+
ALDE	Jean Arthuis, Gérard Deprez
ECR	Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk
PPE	Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere
S&D	Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken
Verts/ALE	Indrek Tarand

2	-
ENF	André Elissen
NI	Eleftherios Synadinos

2	0
EFDD	Marco Valli
ENF	Marco Zanni

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Istituzione, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti		
Riferimenti	COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)		
Presentazione della proposta al PE	13.6.2018		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 2.7.2018		
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	AFET 2.7.2018	BUDG 2.7.2018	
Relatori Nomina	Tanja Fajon 9.7.2018		
Esame in commissione	27.11.2018	7.1.2019	19.2.2019
Approvazione	19.2.2019		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	41 9 2	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in 't Veld, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina		
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland		
Deposito	26.2.2019		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

41	+
ALDE	Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström
ECR	Monica Macovei
EFDD	Eleonora Evi, Laura Ferrara
PPE	Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský
S&D	Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer
Verts/ALE	Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

9	-
ECR	Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg
ENF	Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra
GUE/NGL	Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

2	0
ECR	Innocenzo Leontini
PPE	Pál Csáky

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti